

NOTIZIARIO N. 5 - 3 FEBBRAIO 2023

EVENTI

confimiromagna
Associazione Imprese Manifatturiere
in collaborazione con

APINDUSTRIA
confimivICENZA

23 FEBBRAIO | WEBINAR | CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI.

pag. 3

sviluppo pmi



9 FEBBRAIO	ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'A'(16 ORE).	pag. 4
9 FEBBRAIO	ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'B e C'(12 ORE).	pag. 5
14 FEBBRAIO	FORMAZIONE DEI LAVORATORI E NEO ASSUNTI AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011: BASSO RISCHIO – MEDIO RISCHIO – ALTO RISCHIO.	pag. 6
16 FEBBRAIO	AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'A'(6 ORE).	pag. 9
16 FEBBRAIO	AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'B e C'(4 ORE).	pag. 10
23 FEBBRAIO	AGGIORNAMENTO R.L.S (Aziende fino a 50 dipendenti).	pag. 11
23 FEBBRAIO	AGGIORNAMENTO R.L.S (Aziende CON Più DI 50 dipendenti).	pag. 12
24 FEBBRAIO	FORMAZIONE ANTINCENDIO LIVELLO 1.	pag. 13
24 FEBBRAIO	FORMAZIONE ANTINCENDIO LIVELLO 2.	pag. 14
24 FEBBRAIO	AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 1.	pag. 16
24 FEBBRAIO	AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 2.	pag. 17
24 FEBBRAIO	AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTI A BORDO.	pag. 18
28 FEBBRAIO	FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO.	pag. 19
1 MARZO	LA MANUTENZIONE IN SICUREZZA.	pag. 20
	SCHEDA DI ISCRIZIONE.	pag. 21

AMBIENTE E SICUREZZA

- INAIL, modello OT23 anno 2023: scadenza 28 febbraio 2023.** pag. 23
- Aperto il portale per la presentazione della comunicazione annuale: pile ed accumulatori 2023, contenente i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato nel 2022.** pag. 24
- ◆ **Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2023: riferito ai rifiuti gestiti nel 2022.** pag. 25
- ◆ **Sicurezza sul lavoro: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, elenco dei soggetti abilitati.** pag. 26
- ◆ **Tari: agevolazioni per avvio autonomo a recupero di rifiuti per la provincia di Ravenna.** pag. 27

FINANZA AGEVOLATA

- ◆ **Bando ISI INAIL 2022: pubblicato l'avviso pubblico.** pag. 29

FISCALE

- ◆ **“Tregua fiscale” (Legge di Bilancio 2023) e definizioni agevolate: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.** pag. 30
- ◆ **Modello 770/2023 e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2022.** pag. 87
- ◆ **Legge di Bilancio 2023 e regolarizzazione violazioni formali: dettagli attuativi della misura.** pag. 88
- ◆ **Definizione agevolata delle sanzioni: disposizioni di attuazione.** pag. 95
- ◆ **Definizione agevolata liti tributarie: modello per l'adesione.** pag. 103

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- «Decreto Flussi 2022» e quote d'ingresso in Italia di lavoratori non comunitari: disposizioni attuative e termini d'invio delle istanze.** pag. 123
- Contributi INPS: minimali e massimali per l'anno 2023.** pag. 125
- «Gestione separata» INPS: aliquote contributive per il 2023.** pag. 145
- Rivalutazione del trattamento di fine rapporto: calendario ISTAT 2023.** pag. 150



CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

**Mera attribuzione di un numero?
No, molto di più.**

WEBINAR

**23 febbraio 2023
9.00 – 13.00**

Come classificare le merci:

- Regole generali per l'attribuzione del codice doganale
- Codice doganale nel dettaglio: Sistema Armonizzato, Nomenclatura Combinata, TARIC, CADD
- Strumenti interpretativi: descrizione delle merci nella tariffa doganale, note vincolanti e note esplicative, ITV (Informazione Tariffaria Vincolante), regolamenti di classificazione, sentenze della Corte di Giustizia UE
- Classificazione delle parti, degli accessori, degli assortimenti
- A chi spetta individuare il codice doganale?

Classificazione doganale, misure tariffarie:

- Voce doganale e qualità delle merci nella dichiarazione doganale
- Dazi convenzionali, dazi preferenziali reciproci e unilaterali negli accordi di libero scambio sulla base dell'origine preferenziale
- Contingenti tariffari e quantitativi
- Misure tariffarie a ragione dell'uso finale delle merci
- Dazi antidumping, compensativi, antisovvenzione, misure di sorveglianza
- Cenni sulla fiscalità interna – cenni

Classificazione doganale, misure non tariffarie e di politica commerciale UE:

- Restrizioni commerciali all'export e all'import
 - Export control e beni dual use
- Libera esportazione/importazione, autorizzazioni, licenze
- Valutazione del rischio doganale nelle operazioni extraUE
 - Lotta alle frodi e alla contraffazione dei prodotti
 - Sicurezza dei prodotti per i consumatori
 - Statistiche UE (Intrastat) e extraUE

I rischi e le conseguenze, ovvero le fattispecie di violazioni e le sanzioni, correlate all'errata attribuzione del codice doganale.

RELATORE

Michela Orlando | Doganalista - Raccomandatario Marittimo

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (inviare entro **martedì 21 febbraio** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
 Azienda _____ P. IVA _____
 Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
 Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

- ☐ ASSOCIATO CONFIMI € 110,00 + Iva
☐ NON ASSOCIATO € 130,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy

ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'A' (16 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'addestramento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03 relativamente agli obblighi in materia di Pronto Soccorso Aziendale.

CONTENUTI

- Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell'infortunio; comunicare le con il Servizio di emergenza del S.S.N
- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
- Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche dell'ambiente di lavoro
- Acquisire capacità di intervento pratico

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

16 ore

DATE

9 Febbraio e 16 Febbraio, 2023 (ore 9.00-13.00, 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 200,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 240,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'B e C' (12 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'addestramento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03 relativamente agli obblighi in materia di Pronto Soccorso Aziendale.

CONTENUTI

- Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell'infortunio; comunicare con il Servizio di emergenza del S.S.N.
- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
- Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche dell'ambiente di lavoro
- Acquisire capacità di intervento pratico

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

12 ore

DATE

9 Febbraio (ore 9.00-13.00, 14.00-18.00) **16 Febbraio 2023** (ore 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 180,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

BASSO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni. **Neo-assunti**, di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

8 ore

DATE

14 Febbraio (9.00-13.00) **15 Febbraio** (9.00-13.00)

21 Febbraio (9.00-13.00) **22 Febbraio 2023** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA



sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

MEDIO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni. **Neo-assunti**, di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

12 ore

DATE

14 Febbraio (9.00-13.00) **15 Febbraio** (9.00-13.00),
21 Febbraio (9.00-13.00) **22 Febbraio 2023** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 216,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

ALTO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connessi all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

DESTINATARI

Tutti i lavoratori neo-assunti di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

16 ore

DATE

14 Febbraio (9.00-13.00), **15 Febbraio** (9.00-13.00)
21 Febbraio (9.00-13.00) e **22 Febbraio 2023** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 240,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 288,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'A' (6 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'aggiornamento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03.

CONTENUTI

- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenze del S.S.N.

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

6 ore

DATE

16 Febbraio, 2023 (ore 11.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 110,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini - (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'B e C' (4 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'aggiornamento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03.

CONTENUTI

- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenze del S.S.N.

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

4 ore

DATE

16 Febbraio 2023 (ore 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 85,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

AGGIORNAMENTO R.L.S **Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza** **(Aziende fino a 50 dipendenti)**

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- **Nuovo concetto della normativa sulla sicurezza**
- **Sentenze e orientamento della giurisprudenza in materia di responsabilità dei lavoratori**
- **La formazione del Datore di Lavoro**

DURATA

4 ore

DATE

23 Febbraio 2023 (ore 9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 85,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

AGGIORNAMENTO R.L.S

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende con più di 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- **Nuovo concetto della normativa sulla sicurezza**
- **Sentenze e orientamento della giurisprudenza in materia di responsabilità dei lavoratori**
- **La formazione del Datore di Lavoro**

Modulo 2

- **Il nuovo "ruolo" dell'addestramento dei lavoratori**
- **Nuovi metodi di valutazione del rischio biologico**

DURATA

8 ore

DATE

23 Febbraio 2023 (ore 9.00-13.00 , 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione Antincendio per addetti antincendio in attività di

LIVELLO 1

OBIETTIVI

Il corso forma i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze in attività di **LIVELLO 1** così come previsto dal Decreto 2 Settembre 2021.

CONTENUTI

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE

- Principi della combustione
- Prodotti della combustione
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
- Effetti dell'incendio sull'uomo
- Divieti e limitazioni di esercizio
- Misure comportamentali

PROTEZIONE ANTINCENDIO E RPOCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

- Principali misure di protezione antincendio
- Evacuazione in caso di incendio
- Chiamata dei soccorsi

ESERCITAZIONI PRATICHE

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
- Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili
- Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazioni riguardante l'attività di videosorveglianza

DURATA

4 ore

DATE

24 Febbraio 2023 (ore 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

CENTRO DI ADDESTRAMENTO CINOFILO "LE AQUILE" – Via Bonsi,47 Lugo (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione Antincendio per addetti antincendio in attività di

LIVELLO 2

OBIETTIVI

Il corso forma i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze in attività di **LIVELLO 2** così come previsto dal Decreto 2 Settembre 2021.

CONTENUTI

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE

- Principi della combustione
- Prodotti della combustione
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
- Effetti dell'incendio sull'uomo
- Divieti e limitazioni di esercizio
- Misure comportamentali

STRATEGIA ANTINCENDIO (parte prima)

- Misure antincendio:
 - o Reazione al fuoco
 - o Resistenza al fuoco
 - o Compartimentazione
 - o Esodo
 - o Controllo dell'incendio
 - o Rilevazione ed allarme
 - o Controllo di fumi e calore
 - o Operatività antincendio
 - o Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)

- Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza

ESERCITAZIONI PRATICHE

- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi
- Presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale
- Esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
- Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza

DURATA

8 ore

DATE

24 Febbraio 2023 (9.00-13.00/14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 216,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

- **Modulo teorico: c/o SVILUPPO PMI – Via Maestri del Lavoro, 42/F Fornace Zarattini (RA)**
- **Modulo pratico: c/o CENTRO DI ADDESTRAMENTO CINOFILO “LE AQUILE” – Via Bonsi,47 Lugo (RA)**

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

Aggiornamento Antincendio per addetti antincendio in attività di

LIVELLO 1

OBIETTIVI

Aggiornare i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze in attività di LIVELLO 1 secondo quanto previsto dal Decreto 2 Settembre 2021

CONTENUTI

ESERCITAZIONI PRATICHE

- Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio
- Chiarimenti sugli estintori portatili
- Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili
- Esercitazione riguardante l'attività di videosorveglianza

DURATA

2 ore

DATE

24 Febbraio 2023 (14.00-16.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 120,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

CENTRO DI ADDESTRAMENTO CINOFILO "LE AQUILE" – Via Bonsi 47 Lugo (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

Aggiornamento Antincendio per addetti antincendio in attività di

LIVELLO 2

OBIETTIVI

Aggiornare i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze in attività di LIVELLO 2 secondo quanto previsto dal Decreto 2 Settembre 2021

CONTENUTI

PARTE TEORICA

- L'incendio e la prevenzione
- La protezione antincendio
- Le procedure da adottare in caso di incendio

ESERCITAZIONI PRATICHE

- Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio
- Chiarimenti sugli estintori portatili
- Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti
- Esercitazione riguardante l'attività di videosorveglianza

DURATA

5 ore

DATE

24 Febbraio 2023 (12.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

- **Modulo teorico: c/o SVILUPPO PMI – Via Maestri del Lavoro, 42/F Fornace Zarattini (RA)**
- **Modulo pratico: c/o CENTRO DI ADDESTRAMENTO CINOFILO "LE AQUILE" – Via Bonsi,47 Lugo (RA)**

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTI A BORDO

OBIETTIVI

Il corso è finalizzato ad AGGIORNARE le conoscenze teorico-pratiche circa l'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo così come previsto dal punto 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

CONTENUTI

- Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
- Responsabilità dell'operatore.
- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge.
- Verifica finale dell'apprendimento.

DURATA

4 ore

DESTINATARI

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori.

DATE

24 Febbraio 2023 (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00+iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 120,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI – Via Maestri del Lavoro, 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

Formazione teorico-pratica per addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo

(Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione teorico-pratica a tutti coloro che devono utilizzare il carrello elevatore semovente con conducente a bordo

CONTENUTI

Modulo giuridico - normativo (1 ora)

Cenni sulla normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro semoventi

Modulo tecnico (7ore)

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno

Principali rischi connessi all'impiego dei carrelli semoventi

Nozioni elementari di fisica

Tecnologia dei carrelli semoventi, meccanismi, principi di funzionamento.

Componenti principali, fonti di energia

Sistemi di ricarica batterie

Dispositivi di comando e di sicurezza, sistemi di protezione

Le condizioni di equilibrio, gli ausili alla conduzione

Controlli e manutenzioni

Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, nozioni di guida, norme sulla circolazione

Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore)

Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze

Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello

Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc....)

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

12 ore

DATE

28 Febbraio (9.00-13.00), 3 Marzo (9.00-13.00) e 10 Marzo (9.00-13.00) 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 200,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 220,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

- **MODULO TEORICO (28 Febbraio e 3 Marzo 2023)** in videoconferenza sulla piattaforma GOTOMEETING
- **MODULO PRATICO (10 Marzo 2023)** c/o TOP RENT – Via Dismano 115 – Ravenna – Tel. 0544/46.34.00

INFO

Simona Facchini – sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

La Manutenzione in Sicurezza

OBIETTIVI

Il corso ha lo scopo di fornire le competenze utili per gestire il rischio e garantire la sicurezza delle persone, degli impianti e dell'azienda.

CONTENUTI

L'importanza della manutenzione; Eliminare i pericoli attraverso la manutenzione
La manutenzione: attività ad alto rischio; Pericoli, rischi ed effetti sulla salute; Fatti e cifre: infortuni e malattie professionali; Le figure e le Responsabilità; Le fasi della manutenzione; Chi è autorizzato a fare cosa: i permessi di lavoro; La prevenzione e la protezione in manutenzione; La messa in sicurezza: Procedura LOTO; La manutenzione elettrica: Le procedure di lavoro.

DESTINATARI

Responsabili e Addetti alla Manutenzione, Direttori di Stabilimento, RSPP, ASPP.

IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B, COME AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO E COME AGGIORNAMENTO DIRIGENTI.

DURATA

8 ore

DATE DI SVOLGIMENTO

1 Marzo 2023 (9.00-13.00/14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00+ iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 216,00+ iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini – sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel.Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

2. Cognome e Nome:.....Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- ☐ Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- ☐ Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppopmi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppopmi.com

**INAIL, MODELLO OT23 ANNO 2023
SCADENZA 28 FEBBRAIO 2023**

Come già precedentemente comunicato (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 1 DEL 5/01/2023) si ricorda che **entro il 28/02/2023 deve essere presentata la domanda per la riduzione del Premio INAIL – modello OT23 anno 2023**. L'art. 23 delle “Modalità per l'applicazione delle Tariffe”, approvate con Decreto Interministeriale del 27/02/2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Come ben noto, per accedere alla riduzione, l'azienda deve presentare un'apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito dell'INAIL, entro il termine del 28 febbraio 2023, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto.

Si ricorda inoltre che gli interventi migliorativi devono essere stati realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda. Ad ognuno degli interventi previsti è attribuito un punteggio: per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa occorre aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

**APERTO IL PORTALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE
PILE ED ACCUMULATORI 2023
CONTENENTE I DATI RELATIVI AI PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO NEL 2022**

Dal 12 gennaio è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessi sul mercato nel corso del 2021 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori, **la cui scadenza prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è fissata al 31 marzo 2023.**

La Comunicazione deve essere effettuata dalla scrivania personale, accessibile dalla home page del portale www.registropile.it e l'accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o ad altro soggetto precedentemente delegato.

Le informazioni richieste, nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2022 e, come gli anni passati, non è previsto il versamento di alcun diritto.

La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l'impresa iscritta non ha immesso alcuna quantità di pile ed accumulatori sul mercato.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

**MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023
RIFERITO AI RIFIUTI GESTITI NEL 2022**

Il 30 aprile 2023, salvo eventuali proroghe, scade il termine per la presentazione da parte dei soggetti obbligati del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n.70.

Il modello da utilizzare, le informazioni da trasmettere, i soggetti obbligati e le modalità per l'invio delle comunicazioni sono invariati rispetto allo scorso anno.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati ricordiamo che si tratta di:

- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- gestori di impianti di smaltimento/recupero;
- trasportatori conto terzi;
- commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi (senza detenzione)
- Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane, Conai e Consorzi di filiera e soggetti che effettuano attività di trattamento veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
- produttori di AEE e sistemi collettivi di finanziamento (Consorzi RAEE).

Non sono invece tenuti alla presentazione del MUD i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali/industriali fino a 10 dipendenti, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi ed i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività di commercio e servizi.

Come ogni anno l'area tecnica dell'Associazione è a disposizione delle aziende, oltre che per fornire qualunque informazione al riguardo, per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni MUD: **le imprese che intendono avvalersi di tale servizio dovranno inviare la documentazione necessaria (copia dei registri di c/s e formulari di identificazione rifiuti relativi all'annualità 2022) entro il 30 marzo 2023 al seguente recapito:**

Arianna Gavanelli



0544/280211



gavanelli@confimiromagna.it

Si segnala infine che, per le aziende che negli anni passati hanno aderito al servizio di tenuta telematica del registro di carico e scarico per il tramite dell'Associazione, non sarà necessario l'invio di alcuna documentazione poiché la trasmissione della dichiarazione MUD 2023 verrà effettuata in maniera completamente automatica.

SICUREZZA SUL LAVORO**VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 5 del 16 gennaio 2023, ha adottato il trentaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco sostituisce integralmente i precedenti.

Inoltre, all'art. 4 del nuovo decreto vengono riepilogati gli obblighi previsti per i soggetti abilitati:

- Impegnarsi a rispettare i termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L. 11.4.2011;
- Riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.L. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione;
- Conservare tutti gli atti documentali relativi all'attività di per un periodo non inferiore a dieci anni;
- Comunicare preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualsiasi variazione nel proprio stato di fatto o di diritto: il Ministero, per il tramite della Commissione di cui al D.L. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità all'iscrizione;
- All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.L. 11.04.2011, comunicare l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto.
- Comunicare tutte le variazioni concernenti l'organigramma e l'elenco di cui al punto precedente

Il testo del provvedimento contenente l'elenco dei soggetti abilitati è consultabile al seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2023/DD-5-del-16012023-36mo-elenco-soggetti-abilitati-verifiche-periodiche.pdf>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimiromagna.it

TARI
AGEVOLAZIONI PER AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DI RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI RAVENNA

Secondo quanto previsto dai Regolamenti TARI Comunali in vigore, alle aziende aventi sede nella provincia di Ravenna che dimostrino di avere avviato autonomamente a recupero nel corso dell'anno 2022 rifiuti così come definiti dall'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/06, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile della Tassa sui rifiuti (TARI).

I documenti da inviare al Comune per fruire della riduzione del tributo sono i seguenti:

- quarte copie dei formulari relative ai rifiuti conferiti, debitamente controfirmate dai destinatari (con indicazione del peso a destino);
- elenco riepilogativo dei formulari di cui al punto precedente, raggruppati per codice EER e destinatario;
- idonea attestazione atta a dimostrare la quantità/percentuale di rifiuto avviato al recupero, in conformità alle normative vigenti, rilasciata dall'impresa e/o impianto a ciò abilitata che ha effettuato tale attività;
- copia di un documento di identità del legale rappresentante dell'azienda.

A tal proposito si segnala che l'elenco dei rifiuti che danno diritto alla riduzione, riportato in allegato, è rimasto invariato rispetto a quello dello scorso anno che aveva recepito le modifiche apportate dall'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020.

Anche le date di scadenza per la presentazione delle domande sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e sono riepilogate nella tabella di seguito.

COMUNE	SCADENZA
Cervia	30 aprile 2023
Ravenna	28 febbraio 2023
Russi	28 febbraio 2023
Unione Bassa Romagna	28 febbraio 2023
Unione Romagna Faentina	30 aprile 2023

Come ogni anno, l'Area Tecnica dell'Associazione è a completa disposizione per l'assistenza alla compilazione nonché per la presentazione della domanda a tutti gli associati che ne faranno richiesta e che risultino in possesso dei requisiti sopra indicati. **Il servizio è gratuito, ma per garantire la corretta evasione delle pratiche è indispensabile che le aziende interessate forniscano entro il 10 febbraio p.v. la documentazione completa al seguente recapito:**

Rita Di Luciano



0544/280211



diluciano@confimiromagna.it

Arianna Gavanelli



0544/280211



gavanelli@confimiromagna.it

Elenco rifiuti art. 183 comma 1 lettera b-ter D.Lgs. 152/06 che danno diritto alla riduzione della TARI.

Frazione	Descrizione	Codice EER
RIFIUTI ORGANICI	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	200108
	RIFIUTI BIODEGRADABILI	200201
	RIFIUTI DI MERCATI	200302
CARTA E CARTONE	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	150101
	CARTA E CARTONE	200101
PLASTICA	IMBALLAGGI IN PLASTICA	150102
	PLASTICA	200139
LEGNO	IMBALLAGGI IN LEGNO	150103
	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	200138
METALLI	IMBALLAGGI METALLICI	150104
	METALLO	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI	150105
MULTIMATERIALE	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	150106
VETRO	IMBALLAGGI IN VETRO	150107
	VETRO	200102
TESSILE	IMBALLAGGI IN MATERIA TESSILE	150109
	ABBIGLIAMENTO	200110
	PRODOTTI TESSILI	200111
TONER	TONER PER STAMPA ESAURITI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317*	080318
INGOMBRANTI	RIFIUTI INGOMBRANTI	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200127*	200128
DETERGENTI	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	200301

**BANDO ISI INAIL 2022
PUBBLICATO L'AVVISO PUBBLICO**

In attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'INAIL ogni anno mette a disposizione finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tal proposito si informa che l'avviso pubblico relativo all'anno 2023 (bando ISI 2022) è stato pubblicato sul portale dell'Istituto e che la tabella temporale con le previste scadenze sarà aggiornata entro il 21 febbraio p.v..

Per approfondimenti.

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2022.html>

Dott. Federico Marangoni 0544/280214 347/0972662 marangoni@confimiromagna.it**Dott. ssa. Benedetta Ceccarelli** 0544/280216 338/6644525 ceccarelli@confimiromagna.it**Dott. Mauro Basurto** 0544/280212 335/372511 basurto@confimiromagna.it

**“TREGUA FISCALE” (LEGGE DI BILANCIO 2023) E DEFINIZIONI AGEVOLATE:
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima legge (la n. 197/2022) di Bilancio (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 2 del 2023).

Con l’acclusa [circolare](#) “omnibus” del 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate illustra tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica.

Il documento di prassi, successivo a quello sulla definizione degli avvisi bonari del 13 gennaio u.s. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2023), in particolare, contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022, sul “ravvedimento speciale” previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Il documento contiene inoltre indicazioni sulla cancellazione dei debiti minori di importo fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Spazio inoltre alle indicazioni sulle misure in materia di **contenzioso pendente** (definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione).

COME REGOLARIZZARE LE IRREGOLARITÀ FORMALI

L’Agenzia delle Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità o omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. L’Amministrazione finanziaria chiarisce quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no: tra gli esempi di violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra, per esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi all’1 gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

IL NUOVO RAVVEDIMENTO SPECIALE

Il “ravvedimento operoso speciale” introdotto dalla legge n. 197/2022 permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del

ravvedimento. La circolare chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione. Non sono invece definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, e le violazioni formali. Nel caso del ravvedimento speciale è possibile ricorrere all’istituto della compensazione. In ogni caso, per beneficiare della regolarizzazione è necessario che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. Possono essere definiti:

- gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, a avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data dell’1 gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
- gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data dell’1 gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE

La procedura prevista prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute all’1 gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti all’1 gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. Nell’ipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale. La circolare chiarisce che alla data dell’1 gennaio 2023 la rata da regolarizzare deve essere scaduta, deve quindi essere decorso il termine ordinario di pagamento. È possibile regolarizzare l’omesso pagamento anche quando, alla data dell’1 gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

STRALCIO DEI DEBITI FINO A EURO 1.000 E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

D'intesa con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 dedica spazio ai chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti all'1 gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell'integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fruire della compensazione prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 27 gennaio 2023

OGGETTO: Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale”

INDICE

PREMESSA	3
1. Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)	3
2. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178).....	11
3. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185).....	15
4. Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) ...	19
5. Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)	31
6. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218)	34
7. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)	36
8. Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230)	38
9. Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252).....	43

PREMESSA

La legge 29 dicembre 2022, n. 197¹ (di seguito legge di bilancio 2023) ha introdotto una serie di misure volte a supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Con la circolare del 13 gennaio 2023, n. 1/E, sono stati forniti i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Con la presente circolare si illustrano le ulteriori misure previste dalla cd. "Tregua fiscale", ossia quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

D'intesa con l'Agenzia delle entrate-Riscossione sono fornite, altresì, indicazioni in relazione allo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

L'esposizione argomentativa segue l'ordine dei pertinenti commi della legge di bilancio 2023 al fine di una più agevole consultazione del documento.

Per semplicità espositiva, i riferimenti normativi sono effettuati direttamente ai commi dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023.

1. Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)

I commi da 166 a 173² introducono la regolarizzazione delle violazioni

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303.

² Di seguito si riporta il testo dei commi da 166 a 173:

«166. Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore

formali (di seguito anche solo regolarizzazione), in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La norma ricalca, nel contenuto, l'analoga regolarizzazione disposta con l'articolo 9, commi da 1 a 8, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136³, da cui si differenzia sotto il profilo della tempistica. Con la circolare del 15 maggio 2019, n. 11/E, sono stati forniti i chiarimenti relativi alla predetta regolarizzazione cui si rinvia, per quanto compatibili con l'attuale quadro normativo di riferimento.

In particolare, il comma 166 in commento prevede la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale (di seguito anche solo violazioni formali), commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi.

aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

168. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

170. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

172. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 166 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172».

³ L'articolo 9, commi da 1 a 8, del d.l. n. 119 del 2018, consentiva la regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 62274/2019 del 15 marzo 2019, sono state disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 9.

Sotto il profilo soggettivo, si osserva che la regolarizzazione delle violazioni formali non risulta condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne.

Pertanto, può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta. Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Sotto il profilo oggettivo, considerati gli ambiti impositivi indicati al comma 166, è possibile regolarizzare le violazioni formali (*i.e.*, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale) commesse fino al 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta.

Trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cosiddette “violazioni sostanziali”, ovverosia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo.

Si fa riferimento, in ogni caso, a inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente, le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali”, per le quali l'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dispone, al

comma 5-*bis* (introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32), la non punibilità, trattandosi di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta, ovvero sul versamento del tributo e che non pregiudicano l'attività di controllo svolta dall'amministrazione finanziaria (cfr. circolare del 3 agosto 2001, n. 77/E).

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili:

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente (cfr. articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
- l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. articolo 11, comma 2-*ter*, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi *Intrastat*, di cui all'articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta (cfr. articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (cfr. articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o

- variazione dell'attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all'articolo 35-ter e all'articolo 74-*quinquies* dello stesso decreto (cfr. articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'erronea compilazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (cfr. articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
 - l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (cfr. articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
 - la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (cfr. articolo 7-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
 - le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997);
 - l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr. articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175);
 - l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (cfr. articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);
 - la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
 - la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997);

- la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (cfr. articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode (cfr. articolo 6, commi 9-*bis*, 9-*bis1* e 9-*bis2*, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, fatta salva l’ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in *bonis* di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44⁴ (cfr. articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la mancata iscrizione al VIES (cfr. articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997).

Oltre alle “violazioni sostanziali”, non sono suscettibili di regolarizzazione le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dal comma 166 (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione).

Inoltre, per espressa previsione normativa, non è possibile avvalersi della regolarizzazione:

- ai sensi del comma 169, con riferimento agli atti di contestazione o

⁴ Cfr. articolo 7-*quater*, comma 29, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, ad esempio l’opzione per il consolidato nazionale ovvero l’opzione per la cedolare secca.

irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. *voluntary disclosure*), di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

- ai sensi del comma 170, per consentire l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- ai sensi del comma 172, per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023).

Come sopra evidenziato, sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione in *bonis* per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra, quindi, anche quella destinata all'Enea. Come confermato anche nella circolare dell'8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all'Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici⁵; pertanto, attesa la similitudine con la sanatoria del 2019, si ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all'Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata⁶.

⁵ Restano confermati i chiarimenti resi con la risoluzione del 18 aprile 2019, n. 46/E, con la quale è stato precisato, conformemente al parere del Ministero della sviluppo economico, che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal comma 2-*bis* dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

⁶ In tal senso, si veda anche l'ordinanza della Cassazione 21 novembre 2022, n. 34151, nella quale si sostiene che “*In tema di agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 344 e ss., l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. Trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente, perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati*”.

Come chiarito con la circolare n. 11/E del 2019, restano, altresì, escluse dalla sanatoria le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle concernenti l'IVIE e l'IVAFE. Tenuto conto della *ratio* sottesa a tale esclusione, per ragioni di ordine logico-sistematico, si ritiene che siano escluse dalla definizione in argomento anche le violazioni dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1 del d.l. n. 167 del 1990 da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari⁷.

Ai sensi dei commi 166 e 167, le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

In forza del successivo comma 168, la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167, con la *«rimozione delle irregolarità od omissioni»*.

Ne deriva, in linea generale, che le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse - per ciascun periodo d'imposta - al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, il comma 171 stabilisce, in deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212)⁸, che sono prorogati di due anni i termini di decadenza previsti

dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione".

⁷ Cfr. al riguardo anche l'ordinanza della Corte di Cassazione 21 dicembre 2021, n. 40916, secondo cui la violazione consistente nell'omessa dichiarazione annuale degli investimenti e attività di natura finanziaria detenuti all'estero (ovvero l'omessa compilazione del quadro RW) risponde all'esclusiva finalità di assicurare, tramite l'obbligo di dichiarazione, appunto, il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l'estero, quali manifestazioni di capacità contributiva, e, pertanto, non si tratta di una violazione di carattere formale.

⁸ In forza del quale *«I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati»*.

dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997⁹, per la notifica dell'atto di contestazione ovvero dell'atto di irrogazione sanzione.

Come già precisato con la circolare n. 11/E del 2019, detta proroga opera per la semplice presenza delle violazioni formali constatate in un processo verbale, commesse fino al 31 ottobre 2022, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dell'attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.

Il comma 173 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione della regolarizzazione.

2. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)

I commi da 174 a 178¹⁰ introducono, con riferimento ai tributi amministrati

⁹ Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi».

¹⁰ Di seguito si riporta il testo dei commi da 174 a 178:

«174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo editale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

176. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

dall'Agenzia delle entrate, una peculiare forma di “ravvedimento operoso cd. speciale”, che, derogando parzialmente (come di seguito meglio precisato) alla disciplina ordinaria che ne regola l'istituto¹¹, prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni – diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali) – concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sono, pertanto, definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive).

Quanto al relativo ambito applicativo, la normativa in parola consente di regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.

Per quanto non derogato espressamente, infatti, al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario; pertanto, è possibile confermare quanto precisato con la circolare del 12 ottobre 2016, n. 42/E, paragrafo 3.1.1, secondo cui *“Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'omessa fatturazione), non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”*.

Si precisa, inoltre, che non sono definibili con il ravvedimento speciale in commento le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del

177. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177».

¹¹ Articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le violazioni formali.

In deroga alla disciplina ordinaria del ravvedimento operoso, la regolarizzazione in parola implica sempre (e, quindi, anche per le sanzioni irrogabili in relazione alle violazioni prodromiche) il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del *quantum* dovuto in un'unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute¹².

È ammesso, infatti, il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471¹³ – sul residuo dovuto a titolo di imposta – e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del DPR n. 602 del 1973¹⁴, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione.

Si precisa che, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, non possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 15-*ter* del DPR n. 602 del 1973 (ad

¹² Al riguardo, si rammenta che l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel disciplinare il "ravvedimento ordinario", prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni ivi elencate mediante il versamento di sanzioni ridotte, differenziate in ragione del momento in cui ha luogo la regolarizzazione, senza alcuna possibilità di rateazione, salvo quanto previsto, con riferimento al ravvedimento parziale, dall'articolo 13-*bis* del medesimo decreto.

¹³ Pari al 30 per cento dell'importo non versato.

¹⁴ Attualmente pari al 4 per cento annuo.

esempio, la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza e la disciplina del lieve inadempimento), stante il mancato rinvio a tale disposizioni nella disciplina della definizione *de qua*.

Tenuto conto che, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso, è possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e che la disciplina del ravvedimento speciale non esclude espressamente detta compensazione, si ritiene che essa sia utilizzabile per i versamenti relativi alla definizione in argomento.

Per beneficiare della regolarizzazione in esame è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973¹⁵.

Dunque, per quanto non espressamente disciplinato ai commi da 174 a 177, trattandosi, pur sempre, come detto, di una forma “speciale” di ravvedimento operoso, sia pure accessibile a condizioni agevolate, opera - in quanto compatibile - la disciplina ordinaria e, per l'effetto, ove la regolarizzazione postuli la presentazione di una dichiarazione integrativa, trova applicazione l'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che prevede lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.

La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 in esame:

- non è esperibile per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 176);
- non incide sui ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, con l'effetto che non è possibile chiedere

¹⁵ La notifica di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) ex articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, entro il 31 marzo 2023 non è ostativa alla procedura agevolativa in trattazione.

il rimborso delle somme già versate (comma 177).

Ai sensi del comma 178 con «*provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177*». Tenuto conto, tuttavia, che la disciplina della regolarizzazione in argomento non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione, non si ritiene necessaria l'emanazione di tale provvedimento. Con successiva risoluzione saranno individuati i codici tributo per l'effettuazione dei versamenti dovuti per effetto dell'anzidetta regolarizzazione.

3. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185)

I commi da 179 a 185¹⁶ disciplinano la definizione agevolata degli atti del

¹⁶ Di seguito si riporta il testo dei commi da 179 a 185:

«179. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.

180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e 181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.

183. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

184. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a 183.

185. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 179 a 184, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130».

procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Ai sensi del comma 183 sono esclusi dalla definizione tutti gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, c.d. "*Voluntary Disclosure*", di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Ancorché il comma 184 rinvii a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della definizione in esame, si osserva che la disposizione risulta, nelle more della loro adozione, direttamente applicabile dai contribuenti in fase di versamento degli importi dovuti (ad esempio per la definizione¹⁷ degli atti notificati prima dell'entrata in vigore della norma e ancora impugnabili).

Il comma 179 disciplina la definizione agevolata degli atti del procedimento di adesione, prevedendo che possono essere definiti gli accertamenti con adesione, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a:

- processi verbali di constatazione redatti, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro il 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
- inviti al contraddittorio *ex* articolo 5-*ter* del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023.

Per poter accedere alla definizione è necessario che l'adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023. Si ricorda che l'accertamento con adesione si perfeziona, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, con il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

¹⁷ Tramite il versamento delle sanzioni irrogate ridotte ad un diciottesimo.

Il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dai commi 5 e 3 dei citati articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 218 del 1997, nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Il comma 180 disciplina la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione¹⁸, prevedendo che tali atti siano definibili nei seguenti casi:

- qualora, alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili;
- qualora siano notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

In tali casi è prevista la possibilità di prestare acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, beneficiando di una maggiore riduzione delle sanzioni. In particolare, è possibile definire pagando, entro il termine per la proposizione del ricorso, le sanzioni nella misura di un diciottesimo di quelle irrogate.

Ad esempio, per gli avvisi di accertamento esecutivi, l'importo delle sanzioni definibili, in sede di acquiescenza e di adesione, è pari ad un sesto di quelle che il contribuente avrebbe dovuto versare per definire in maniera agevolata l'atto entro i termini per presentare ricorso. Pertanto, in sede di acquiescenza, l'importo delle sanzioni dovute sarà pari ad un sesto del terzo dovuto ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 (corrispondente ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate), mentre in sede di adesione l'importo delle sanzioni dovute sarà pari ad un sesto del terzo dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 218 del 1997 (corrispondente ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge).

La definizione tramite acquiescenza di cui al comma 180 è possibile anche relativamente agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data

¹⁸ A differenza di quanto statuito dal comma 179, sono interessati dall'ambito applicativo del comma 180 anche gli avvisi di sola liquidazione per la decadenza da agevolazioni (cfr. circolare n. 17 del 2016 che elenca gli atti a cui si applica l'articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997).

del 1° gennaio 2023 o notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate, oltre al versamento degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

In assenza di preclusioni legislative, rientrano nella categoria degli atti definibili anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell'adesione, previamente attivata prima della notifica dell'atto impositivo, a seguito di inviti emessi dall'ufficio. Ciò poiché il momento ultimo per avvalersi della definizione è la notifica dell'accertamento entro la data del 31 marzo 2023.

Atteso che, in base alle regole generali di cui all'articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, secondo cui l'acquiescenza presuppone la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, ne consegue che la definizione agevolata *ex* articolo 15 (di cui al comma 180) sia ugualmente preclusa in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, non preceduto da invito dell'ufficio di cui agli articoli 5 e 5-ter del citato decreto legislativo, cui ha fatto seguito un'adesione non perfezionata.

Il comma 182 prevede che le somme dovute ai fini della definizione di cui ai commi da 179 a 181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione¹⁹ prevista dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Il comma 182 prevede, inoltre, che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 218 del 1997, non derogate.

Ne consegue che la definizione in argomento si perfeziona:

¹⁹ Resta nella facoltà del contribuente applicare le regole generali (e dunque non avvalersi della definizione agevolata), con, tra l'altro, la determinazione delle sanzioni nella misura ordinariamente prevista e l'eventuale utilizzo dell'istituto della compensazione, ove normativamente consentito.

- con riferimento agli atti del procedimento di adesione di cui al comma 179, con il pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'intero importo ovvero della prima rata entro il medesimo termine, prevista dall'eventuale piano di rateazione;
- con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, con il pagamento dell'importo dovuto ovvero della prima rata, prevista dall'eventuale piano di rateazione, entro il termine per la proposizione del ricorso.

Nel caso in cui non venga effettuato il versamento previsto per il perfezionamento²⁰, l'ufficio procederà alla normale attività che segue gli atti del procedimento dell'accertamento.

Atteso che il comma 182, ultimo periodo, in commento prevede che *«Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate»*, si ritiene che in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applichino le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

4. Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)

La definizione agevolata, disciplinata nei commi da 186 a 205²¹, consente

²⁰ Il mancato perfezionamento della definizione si realizza nei casi in cui, entro i termini previsti, non venga effettuato il pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata prevista nel caso di pagamento rateale.

²¹ Di seguito si riporta il testo dei commi da 186 a 205:

«186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.

190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

191. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

192. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

199. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti - alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 - in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Resta ferma, in alternativa alla definizione prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

Con uno o più provvedimenti del Direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202.

Ambito di applicazione

L'individuazione delle liti definibili va effettuata tenendo conto della natura tributaria della materia del contendere e del soggetto parte pubblica in giudizio.

Sotto il primo profilo, occorre far riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria e, quindi, possono essere definite le liti

200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.

202. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.

203. Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202.

204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale».

pendenti, anche a seguito di rinvio, presso le Corti di giustizia tributaria, di primo e secondo grado, comprese quelle di Trento e Bolzano, e presso la Corte di cassazione, purché concernenti questioni devolute alla giurisdizione tributaria.

Il comma 186 in commento non contiene, invece, specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

Non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile.

Non sono altresì definibili le controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/UE o degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall'Italia che prevedono assistenza reciproca alla riscossione, in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali l'Agenzia delle entrate, nonostante sia parte processuale, non è ente creditore.

Per espressa previsione del comma 193, sono, inoltre, escluse dalla definizione le controversie, concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Quanto al secondo profilo, concernente il soggetto parte pubblica in giudizio, sono definibili le controversie tributarie in cui sono parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata

successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 205 prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Per accedere alla definizione è, in ogni caso, necessario che la controversia sia pendente. Il comma 192 prevede infatti che la definizione si applichi alle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

In particolare, sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata:

- le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare occorre far riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all'ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° gennaio 2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
- le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023;
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione.

Come meglio chiarito successivamente, non possono essere considerate definibili le liti per le quali, alla data di presentazione della domanda, è stata depositata sentenza della Corte di cassazione senza rinvio.

Avvio del procedimento di definizione agevolata: domanda del soggetto

La definizione agevolata avviene a seguito della presentazione di apposita

domanda all'Agenzia delle entrate parte in giudizio, ad opera del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio pendente oggetto di definizione o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, ad esempio a titolo di successione universale o particolare, *ex* articoli 110 e 111 c.p.c.

Il comma 195 prevede che entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma sia presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

Modalità di definizione agevolata

Il comma 186 prevede che la definizione avviene con il pagamento di un determinato importo rapportato al valore della controversia, stabilito in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui *«Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste»*.

Ai fini della determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi di cui all'atto impugnato che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in particolare, in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di formazione di un giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionate, che non abbiano definito per intero la lite, ovvero in caso di parziale annullamento dell'atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte dell'ufficio, formalizzato tramite l'emissione di apposito provvedimento.

Al valore della controversia, come sopra individuato, si applicano le percentuali di riduzione stabilite dai commi da 186 a 191, di seguito descritte, in

relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia medesima.

Cento per cento del valore della controversia

Il comma 186 prevede il pagamento di un importo corrispondente al 100 per cento del valore della controversia nei casi in cui:

- l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023;
- il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, all’Agenzia fiscale, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Novanta per cento del valore della controversia

Il comma 187 prevede il pagamento di un importo pari al 90 per cento del valore della controversia nel caso in cui il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023, si sia già costituito in giudizio attraverso il deposito o la trasmissione del ricorso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ma, alla stessa data, la Corte di giustizia tributaria non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.

La medesima percentuale si applica anche nei casi in cui, al 1° gennaio 2023, pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio ovvero penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione. Nel caso sia intervenuta sentenza della Corte di cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente nel giudizio di primo grado, in coerenza con la previsione dell’articolo 68, comma 1, lettera c-*bis*), del d.lgs. n. 546 del 1992, in materia di riscossione in pendenza di giudizio²².

Quaranta e quindici per cento del valore della controversia

Il comma 188 prevede che, nell’ipotesi di soccombenza dell’Agenzia

²² Cfr. sul punto la relazione illustrativa al disegno di legge “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, presentato il 29 novembre 2022 (A.C. n. 643).

nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, il contribuente può definire in via agevolata la controversia pagando:

- il 40 per cento del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- il 15 per cento del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Percentuali relative ai casi di soccombenza parziale

Il comma 189 prevede che in caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia, il contribuente può definire in via agevolata, in differente misura, la parte di atto confermata e la parte di atto annullata dalla pronuncia giurisdizionale.

In particolare, la definizione agevolata della parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale si perfeziona con il pagamento dell'intero importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.

La definizione agevolata della parte di atto annullata si perfeziona con il pagamento:

- del 40 per cento del valore della controversia sul quale l'Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;
- del 15 per cento del valore della controversia sul quale l'Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado.

Cinque per cento del valore della controversia

Il comma 190 stabilisce che per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, il contribuente deve pagare un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Per accedere a tale definizione è pertanto necessario che:

- il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data del 1° gennaio 2023 a seguito di avvenuta notifica a controparte;
- l'Agenzia fiscale sia rimasta integralmente soccombente in tutti i

precedenti gradi di giudizio.

Ne deriva che sono escluse dalla previsione del comma 190 le ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 non sia stato ancora notificato il ricorso per cassazione, e le liti per le quali l'Agenzia sia risultata anche parzialmente vittoriosa, in almeno uno dei precedenti gradi.

Percentuali relative alle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni

Il comma 191 disciplina la modalità di definizione agevolata delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e quelle aventi ad oggetto esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono.

Con riferimento alle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, ai fini della definizione agevolata, il pagamento deve essere pari al:

- 15 per cento del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
- 40 per cento, negli altri casi. A titolo di esempio, trattasi dell'ipotesi in cui il contribuente risulti soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero qualora, a tale data, non sia stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine.

In caso di soccombenza parziale, la definizione richiede il pagamento di un importo pari al 15 per cento sulla parte del valore della lite per la quale l'Agenzia è risultata soccombente e del 40 per cento sulla restante parte.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono definirsi in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito,

anche con modalità diverse dalla definizione in commento. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 30 giugno 2023.

Diversamente, in caso di mancata definizione dell'importo concernente i tributi, le liti vertenti esclusivamente sulle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono sono definibili sulla base degli importi desumibili dai commi da 186 a 190.

Perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Il comma 194 prevede che la definizione agevolata si perfezioni con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell'integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del d.lgs. n. 218 del 1997 in tema di accertamento con adesione, per quanto compatibile, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate trimestrali vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Per il pagamento previsto ai fini della definizione agevolata è esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Visto il richiamo effettuato dal comma 194 alle disposizioni dell'articolo 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, per quanto compatibili, si ritiene che, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si applichino le disposizioni di cui

all'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

Ai fini della definizione agevolata, dagli importi dovuti, nella misura prevista a seconda della specifica fattispecie, si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione agevolata non può mai dar luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Effetti del perfezionamento della definizione agevolata

Il comma 196 prevede che gli *«effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»*.

In altri termini, con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull'efficacia di eventuali sentenze depositate e non passate in giudicato alla data del 1° gennaio 2023. Tali sentenze, in deroga a quanto disposto dall'articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi o sgravi.

Le medesime considerazioni valgono anche per le sentenze eventualmente depositate dopo il 1° gennaio 2023.

Resta inteso che ai sensi del comma 192 la definizione si applica alle controversie per le quali alla data della presentazione della domanda non si sia ancora formato il giudicato.

Pertanto, nel caso di controversia innanzi alla Suprema Corte per la quale il contribuente non abbia chiesto la sospensione del processo, si ritiene che la domanda di definizione presentata dopo l'eventuale deposito della sentenza di cassazione senza rinvio non possa produrre alcun effetto sull'efficacia della pronuncia ormai definitiva. Nel caso opposto (di istanza anteriore alla sentenza) la decisione della Suprema Corte – sia a favore che contro il contribuente – dovrà considerarsi *inutiliter data*.

Il comma 202 dispone, inoltre, che la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione

di quanto già versato, anche in eccesso.

Sospensione dei giudizi

In base al comma 197 le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.

Ferma restando la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata alla suddetta richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, si pone in capo al contribuente stesso l'obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

In base al comma 198, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, ottemperando al deposito così come sopra specificato, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Il comma 199 stabilisce inoltre che, per le controversie tributarie definibili, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023, sono sospesi per nove mesi.

Dalla sospensione automatica sono, invece, esclusi tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell'ufficio presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Diniego della definizione agevolata

Agli uffici dell'Agenzia spetta il compito di verificare la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti richiesti dai commi 186 e seguenti per la validità della definizione.

Il comma 200 stabilisce che l'eventuale diniego della definizione da parte dell'Agenzia deve essere notificato entro il 31 luglio 2024, con le modalità previste

per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente, anche oltre il termine ordinario, unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Analogo beneficio è previsto per l'ufficio, il quale può impugnare la sentenza entro il medesimo termine.

Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego di definizione agevolata.

5. Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)

I commi da 206 a 212²³ introducono una particolare ipotesi di conciliazione

²³Di seguito si riporta il testo dei commi da 206 a 212:

«206. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

207. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi

fuori udienza, con un abbattimento delle sanzioni maggiorato rispetto alla disciplina a regime, contenuta negli articoli 48 e 48-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, e con una rateazione in cinque anni.

La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205 e riguarda le liti pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

La disposizione non riguarda invece le liti concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/UE o degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall'Italia che prevedono assistenza reciproca alla riscossione, in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali l'Agenzia delle entrate non è ente creditore.

Per espressa previsione normativa il comma 210 stabilisce che sono escluse le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

In particolare, il comma 206 prevede la possibilità di definire la lite, sottoscrivendo entro il 30 giugno 2023 un accordo conciliativo, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale le parti depositano in giudizio – di primo o di secondo grado – una “istanza congiunta”, sottoscritta

e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

210. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

211. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

212. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 206 a 211, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130».

personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia²⁴.

La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Il comma 207 descrive i benefici della conciliazione agevolata, prevedendo l'applicazione delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori, in deroga all'articolo 48-ter, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale, in caso di conciliazione, le sanzioni sono applicate nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge in primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge in secondo grado di giudizio.

Il comma 208 prevede che il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applica la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Non è ammesso il pagamento tramite compensazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Il comma 209 stabilisce che in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si decade dal beneficio riguardante l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle

²⁴ Al riguardo, tenuto conto che il comma 211 prevede che si applica, in quanto compatibile, l'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, si ritiene che la definizione della lite possa anche essere parziale.

residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997²⁵, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Il comma 211 richiama in quanto compatibili le previsioni recate dall'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.

6. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218)

Il comma 213 introduce una particolare ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione, principale o incidentale, a seguito di definizione in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente applicazione delle sanzioni in misura ridotta, e i successivi commi, da 214 a 218, ne delineano la disciplina²⁶.

La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui ai precedenti commi da 186 a 205, e riguarda le controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad

²⁵ Pari al 30 per cento.

²⁶ Di seguito si riporta il testo dei commi da 213 a 218:

«213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.

214. La definizione transattiva di cui al comma 213 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

215. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

216. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.

218. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015».

oggetto atti impositivi.

Anche in questo caso la disposizione non si applica alle controversie concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/UE o degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall'Italia che prevedono assistenza reciproca alla riscossione, in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali l'Agenzia delle entrate non è ente creditore. Per espressa previsione normativa sono escluse dalla procedura in esame le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La procedura in commento non è a regime e la rinuncia può essere esperita entro il 30 giugno 2023.

Condizione preliminare per l'esercizio della rinuncia da parte del ricorrente principale o incidentale è la definizione di un accordo tra l'Agenzia delle entrate e il contribuente su tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente abbattimento delle sanzioni.

La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo e il versamento integrale in un'unica soluzione delle somme dovute – per imposte, sanzioni ridotte, interessi e eventuali accessori – entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Effetto naturale della definizione in via transattiva è il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

È espressamente esclusa l'applicabilità della compensazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, nonché la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

A seguito di accordo con la controparte sull'intera materia del contendere, perfezionatosi nelle modalità sopra delineate la parte che ha proposto il ricorso principale o incidentale per cassazione formalizza, entro il 30 giugno 2023, la rinuncia al ricorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 390 c.p.c.²⁷ in quanto

²⁷ Ai sensi dell'articolo 390 c.p.c. «La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.

compatibili.

7. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)

I commi da 219 a 221²⁸ prevedono – con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate – la possibilità di regolarizzare l'omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del d.lgs. n. 546 del 1992, scadute al 1° gennaio 2023 (ossia per le quali, a tale data, sia decorso il termine ordinario di pagamento)²⁹ e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria».

²⁸ Di seguito si riporta il testo dei commi da 219 a 222:

«219. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento: a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta; b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

220. La regolarizzazione di cui al comma 219 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

221. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, non si producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto».

²⁹ Resta inteso che è possibile regolarizzare anche nell'ipotesi in cui al 1° gennaio 2023 non solo sia scaduta la rata, ma sia anche intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

ovvero l'atto di intimazione;

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del d.lgs. n. 546 del 1992, scaduti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (ossia per i quali, a tale data, sia decorso il termine ordinario di pagamento)³⁰ e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

In entrambe le ipotesi sopra riportate la regolarizzazione degli omessi pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta.

In particolare, in base al comma 220, la regolarizzazione comporta il versamento dell'imposta dovuta e si perfeziona con il pagamento dell'intero importo entro il 31 marzo 2023 oppure tramite il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023.

Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

In considerazione del dettato normativo, si ritiene che la definizione si perfezioni con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale.

Si precisa che per accedere alla definizione di cui trattasi la cartella di pagamento o l'atto di definizione non devono essere stati notificati prima del versamento integrale delle somme dovute a seguito della predetta definizione o del pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, posto che, per tale condizione, la disposizione non fa esplicito riferimento alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Ai fini della regolarizzazione è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione prevista dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

³⁰ Resta inteso che è possibile regolarizzare anche nell'ipotesi in cui al 1° gennaio 2023 non solo sia scaduta la rata, ma sia anche intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell'articolo 15-*ter* del DPR n. 602 del 1973.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione in argomento, non si producono gli effetti delle disposizioni sopra riportate e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

In tali ipotesi, la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale delle somme dovute per effetto della regolarizzazione in parola.

Si ritiene che, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, non possano applicarsi le previsioni di cui all'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973, stante il mancato rinvio a tali disposizioni nella disciplina della definizione di cui trattasi.

8. Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230)

I commi da 222 a 230³¹ prevedono un nuovo stralcio dei debiti affidati agli

³¹ Di seguito si riporta il testo dei commi da 222 a 230:

«222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

223. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.

224. Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma

agenti della riscossione, riproponendo, in tal modo, una misura di tenore analogo – pur se non identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all’articolo 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all’articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che, in ogni caso, come espressamente previsto dal comma 225,

1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 222, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

225. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

228. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

230. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

restano ferme per i debiti ivi contemplati.

Tuttavia, diversamente alle precedenti disposizioni di stralcio, in questo caso l'annullamento automatico opera con modalità differenziate, in funzione della tipologia di ente creditore che ha affidato il carico all'agente della riscossione.

In particolare, per effetto di quanto disposto dal comma 222, sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. "rottamazione-ter" o nel cd. "saldo e stralcio".

Più precisamente, tale annullamento – effettuato, per espressa disposizione dello stesso comma 222, alla data del 31 marzo 2023 – ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.

Per consentire il discarico senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e l'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione dovrà trasmettere allo stesso ente, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, in conformità alle specifiche tecniche a suo tempo adottate con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015.

Così come a suo tempo stabilito, sia dall'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, sia dall'articolo 4, comma 5, del d.l. n. 41 del 2021, anche in questa nuova fattispecie di annullamento automatico viene previsto che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228³².

Al fine di disciplinare l'imputazione delle somme eventualmente versate

³² Secondo cui «Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile».

con riferimento ai debiti oggetto di annullamento, l'ultimo periodo del comma 222 stabilisce, infine, che le somme corrisposte anteriormente alla data dell'annullamento – vale a dire 31 marzo 2023 – restano definitivamente acquisite.

Il comma 223 dispone espressamente, per i crediti oggetto di annullamento automatico, la sospensione della riscossione fino alla data di annullamento.

Per quanto riguarda le spese per le procedure esecutive e le spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021, si prevede, ai fini del loro rimborso (da effettuarsi, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato), che l'agente della riscossione presenti, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze.

In ogni caso, in virtù di quanto disposto dal comma 226, l'annullamento dei debiti fino a euro 1.000 non si applica ai debiti relativi ai carichi recanti:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (cfr. rinvio all'articolo 3, comma 16, lett. a), del d.l. n. 119 del 2018);
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti (cfr. rinvio all'articolo 3, comma 16, lett. b), del d.l. n. 119 del 2018);
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (cfr. rinvio all'articolo 3, comma 16, lett. c), del d.l. n. 119 del 2018);
- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020;

- l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Con riferimento, poi, ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 da tutti gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, il comma 227 dispone che, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della stessa legge, fino a euro 1.000, lo stralcio opererà esclusivamente per le somme da corrispondere, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno, invece, integralmente dovuti.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, il comma 228 prevede che l'annullamento parziale contemplato dal comma 227 si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati (ivi compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del DPR n. 602 del 1973), e non investirà le predette sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l'intero ammontare³³.

L'applicazione dello stralcio agli enti creditori indicati nel comma 227 è, tuttavia, rimessa alla volontà dei medesimi enti, che, ai sensi del successivo comma 229, possono deliberare, nelle forme di legge, di non applicare ai loro crediti le disposizioni dello stesso comma 227 (e, pertanto, quelle del comma 228) e, quindi, di evitare l'annullamento automatico ivi previsto. Il relativo provvedimento dovrà eventualmente essere adottato entro il 31 gennaio 2023 ed entro la medesima data pubblicato sul sito *internet* dell'ente e comunicato all'Agenzia delle entrate-

³³ In proposito, si evidenzia che una analoga previsione non è, invece, contenuta nel comma 222, riguardante lo stralcio dei debiti risultanti dai carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, con la conseguenza che, relativamente alle sanzioni amministrative irrogate da tali enti, l'annullamento opera per tutte le somme affidate in riscossione.

Riscossione, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it, unitamente ad un apposito modello, disponibile sul sito www.agenziariscossione.gov.it.

Infine, in considerazione di quanto stabilito dal comma 230, dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti indicati dai commi 227 e 228 e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora; ciò anche relativamente ai debiti risultanti dai carichi fino a euro 1.000, affidati all'agente della riscossione nel periodo 2000-2015 dagli enti creditori di cui al comma 227, che adottino, entro il 31 gennaio 2023, un provvedimento di non applicazione delle disposizioni di annullamento.

9. Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252)

I commi da 231 a 252³⁴ hanno introdotto una nuova procedura di

³⁴ Di seguito si riporta il testo dei commi da 231 a 252:

«231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

234. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, istanzadichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.

236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla

produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

237. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

238. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 231, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 235.

239. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

240. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

241. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:

a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

245. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

“rottamazione”, prevedendo che possano essere definiti in modo agevolato, secondo le disposizioni contenute nei medesimi commi, i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

248. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

249. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

250. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 231, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021.

La disciplina dettata per la nuova definizione agevolata riproduce parzialmente quella prevista per le precedenti definizioni (di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, all'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e all'articolo 3 del d.l. n. 119 del 2018).

Con specifico riferimento al perimetro dei carichi definibili, occorre, tuttavia, tener presente che, secondo il comma 251, l'applicazione della nuova definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, potrà operare, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti "rottamazioni", soltanto qualora i predetti enti si pronuncino in tal senso, adottando apposita delibera, che, entro il 31 gennaio 2023, dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente deliberante e comunicata via PEC all'agente della riscossione.

Per fruire della definizione, il debitore deve:

- presentare, entro il 30 aprile 2023 (con le modalità esclusivamente telematiche pubblicate dall'agente della riscossione sul proprio sito *internet*) la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute (comma 235). In tale dichiarazione il debitore indica anche l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi (comma 236);
- pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere:
 - le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (cosiddette "sanzioni civili",

accessorie ai crediti di natura previdenziale), nonché – a differenza di quanto previsto per le precedenti “rottamazioni” – gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (comma 231);

- limitatamente alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della l. n. 689 del 1981 e quelli di cui al citato articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, nonché le somme maturate a titolo di aggio *ex* articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (comma 247). A differenza, infatti, di quanto previsto per le prime tre rottamazioni, il comma 247 estende la disciplina dettata già a suo tempo per la definizione agevolata delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada anche alle altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Pertanto, per tutte le sanzioni in parola – come in passato per le sole sanzioni irrogate per violazioni al Codice della Strada – il debitore, versando le somme dovute a titolo di sanzione, potrà beneficiare dell’abbattimento degli interessi, comunque denominati.

Per avvalersi della definizione devono, invece, essere corrisposte le somme dovute a titolo di capitale³⁵ e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali somme

³⁵ In virtù di quanto appena indicato, quelle dovute a titolo di sanzione, in caso di ruoli recanti sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

possono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero, con addebito di interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023), in un numero massimo di 18 rate consecutive di pari importo, così ripartite:

- la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute;
- le restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (comma 232).

Secondo quanto disposto dal comma 242, il pagamento delle somme dovute potrà avvenire:

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore, con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al predetto comma 241;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme determina, ai sensi del comma 244, l'inefficacia della definizione e, quindi, ai sensi dello stesso comma 244:

- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione;
- i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore e non determinano l'estinzione del debito, di cui, pertanto, l'agente della riscossione dovrà riprendere l'attività di recupero del residuo.

Il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non determina, invece, la preclusione della possibilità di rateizzare, ai sensi

dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, il debito per il quale si è determinata l'inefficacia della stessa definizione. Ciò in quanto non si rinvencono, nei commi 231 e seguenti, previsioni analoghe a quelle che, nell'ambito dei precedenti istituti definitori dei carichi affidati all'agente della riscossione, avevano introdotto tale preclusione (cfr. al riguardo, l'articolo 6, comma 4, del d.l. n. 193 del 2016, l'articolo 1, comma 4, del d.l. n. 148 del 2017 e l'articolo 3, comma 14, lett. b), del d.l. n. 119 del 2018 per le precedenti "rottamazioni" e l'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 - per il "saldo e stralcio" ivi previsto).

Il comma 238 disciplina le modalità di determinazione delle somme da versare a titolo di definizione in caso di precedenti pagamenti parziali. In proposito, è utile evidenziare che, in tal caso, si dovrà tener conto esclusivamente dell'importo già versato a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento e non anche, quindi - come, invece, accaduto nelle precedenti rottamazioni (cfr., da ultimo, per la "rottamazione-ter", l'articolo 3, comma 8, del d.l. n. 119 del 2018) - delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di quelle maturate a titolo di aggio *ex* articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, poiché tali somme sono oggetto di integrale abbattimento ai sensi del comma 231.

In ogni caso, per effetto del successivo comma 239, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Anche nella disciplina della nuova definizione si prevede, inoltre, al citato comma 238, che il debitore che abbia, per effetto di tali pagamenti, già versato le somme che risultano dovute per la definizione, deve comunque dichiarare espressamente la volontà di aderire alla stessa definizione, al fine di poter beneficiare degli effetti estintivi del debito riconosciuti dalla norma.

L'agente della riscossione, a sua volta, deve:

- comunicare all'interessato, entro il 30 giugno 2023, l'ammontare

complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze (comma 241);

- trasmettere agli enti creditori interessati, entro il 31 dicembre 2028, anche in via telematica, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento (comma 250).

Relativamente agli effetti della definizione, si evidenzia, anzitutto, che, analogamente a quanto già accaduto nelle precedenti “rottamazioni” (cfr. articolo 6 del d.l. n. 193 del 2016, articolo 1 del d.l. n. 148 del 2017 e articolo 3 del d.l. n. 119 del 2018), essa non comporta una sospensione generalizzata della riscossione dei carichi definibili.

Solo a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, tenuto conto di quanto disposto dal comma 240:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione stessa (comma 240, lett. a);
- non possono essere iscritti nuovi fermi e nuove ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione (comma 240, lett. c);
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive e quelle precedentemente avviate non possono essere proseguite; ciò sempre che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo (comma 240, lett. d) ed e);
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del DPR n. 602 del 1973 (comma 240, lett. f);
- si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Al riguardo, si rammenta che, secondo tale disposizione, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta

definizione agevolata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC eventualmente rilasciati in attuazione della predetta disposizione sono annullati dagli enti preposti alla verifica. A questo fine, è previsto che l'agente della riscossione comunichi agli enti il regolare versamento delle rate accordate (comma 240, lett. g).

Con il pagamento, invece, della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione si determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo (comma 243, lett. b).

Relativamente agli effetti della definizione sui provvedimenti di rateizzazione, si prevede che:

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere alla data di presentazione della stessa dichiarazione riguardanti i carichi definibili che ne sono oggetto (comma 240, lett. b);
- alla data del 31 luglio 2023 - termine di pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione - le dilazioni sospese ai sensi del predetto comma 240, lett. b), sono automaticamente revocate.

Nell'ambito del comma 236 sono state, inoltre, inserite specifiche disposizioni sui contenziosi relativi ai carichi compresi nella definizione. In particolare, come nella "rottamazione-ter" (cfr. articolo 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018), si prevede che, nella dichiarazione con la quale manifesta la propria volontà di aderire alla definizione, il debitore indichi anche l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella stessa dichiarazione e assuma l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e che, nelle more del pagamento delle somme dovute, tali giudizi siano sospesi dal giudice dietro presentazione di copia

della dichiarazione. Successivamente, a seguito dell'effettivo perfezionamento della definizione e della produzione in giudizio della documentazione che attesti i pagamenti effettuati, si darà luogo all'estinzione del giudizio. In assenza di tali condizioni, invece, il giudice revocherà la sospensione su istanza di una delle parti.

Sulla base, poi, delle disposizioni del comma 245, sono definibili anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (avente ad oggetto «*Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*») o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore), con possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Similmente a quanto previsto per le precedenti “rottamazioni”, il comma 248 stabilisce che alle somme occorrenti per aderire alla definizione, oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal d.lgs. n. 14 del 2019 si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Nel comma 249 è stata, inoltre, inserita una disposizione relativa ai carichi ricompresi in dichiarazioni di adesione a precedenti istituti definitivi.

In particolare, viene espressamente riconosciuta la possibilità di avvalersi della nuova misura agevolativa – pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione – anche per i debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 già inseriti in precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

- a) dell'articolo 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (prima “rottamazione”);
- b) dell'articolo 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017 (“rottamazione-*bis*”);
- c) dell'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018 (“rottamazione-*ter*”);
- d) dell'articolo 1, comma 189, della l. n. 145 del 2018 (“saldo e stralcio”);

- e) dell'articolo 16-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (aventi ad oggetto la riapertura dei termini di adesione alla “rottamazione-*ter*” e al “saldo e stralcio”).

Il legislatore, in tal modo, non ha, quindi, previsto con riferimento ai carichi inseriti in precedenti definizioni, né una forma di “transito automatico” nella nuova definizione, né, d'altro canto, uno slittamento dei termini di pagamento stabiliti ai fini delle precedenti definizioni. Nondimeno, è stata riconosciuta, anche con riferimento a debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 già oggetto di una definizione inefficace, la possibilità di accedere alla nuova agevolazione secondo le stesse disposizioni dettate in via generale dai citati commi da 231 a 252.

Il debitore, pertanto, anche se incorso nell'inefficacia di precedenti definizioni dei carichi affidati all'agente della riscossione, potrà avvalersi della nuova definizione per il residuo importo ancora dovuto, presentando la prevista dichiarazione entro il termine del 30 aprile 2023, beneficiando della sospensione di cui al comma 240 e versando le somme dovute ai sensi del comma 231, con le modalità ed alle scadenze stabilite dai commi 231 e seguenti.

Resta fermo che, con riferimento a quanto versato per i precedenti istituti agevolativi:

- ai sensi del comma 238, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da pagare per la nuova definizione, si terrà conto esclusivamente dell'importo corrisposto a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
- ai sensi del successivo comma 239, è comunque escluso il rimborso delle somme già pagate relative ai debiti definibili.

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

**MODELLO 770/2023 E SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI CONTENUTI
NELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA ALL'ANNO 2022**

Con due distinti provvedimenti del 27 gennaio 2023, siglati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stati approvati, in via definitiva, il [modello 770](#), che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nel 2022, e le [specifiche tecniche](#), che consentiranno l'invio delle dichiarazioni Iva e Iva base, già approvate lo scorso 13 gennaio ("[Modelli Iva e Iva base 2023: on line insieme alle istruzioni](#)").

Modello 770/2023

Terminato il collaudo, taglia il traguardo anche il modello 770, con le relative istruzioni per la compilazione. La dichiarazione, come anticipato, dovrà essere utilizzata dai sostituti d'imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute effettuate nel 2022 e i corrispondenti versamenti, nonché quelle operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale o operazioni di natura finanziaria; e anche per l'indicazione delle compensazioni eseguite, per la segnalazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. L'obbligo di presentazione del 770, in generale, riguarda tutti coloro che sono tenuti a operare ritenute alla fonte sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

Nel passaggio da provvisorio a definitivo, non sono intervenute particolari criticità. Ciò ha portato alla sostanziale conferma delle novità già annunciate nella bozza, come i nuovi campi introdotti nel quadro SI per la gestione degli utili delle società cooperative (art. 1, commi 42 e 43, legge n. 178/2020), assoggettati a tassazione anche se non distribuiti nell'anno d'imposta. Le ritenute versate vanno indicate nel quadro ST. In questo quadro, in particolare, nell'ambito degli interventi normativi emanati per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in continuità con il modello 770/2022, sono state inserite nuove note riguardanti la sospensione di alcuni versamenti relativi al 2022. Inoltre, è stata prevista una nuova nota per la gestione degli importi sospesi a causa degli eventi calamitosi verificatisi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia.

Infine, nel quadro SO è stata istituita una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine (Pir), per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente.

Specifiche tecniche Iva

Con il provvedimento del 13 gennaio scorso sono stati approvati, tra gli altri, i modelli di dichiarazione annuale Iva e Iva base 2023. Lo stesso provvedimento ne annunciava un successivo per la definizione delle specifiche tecniche utili alla trasmissione dei dati contenuti nei predetti modelli per via telematica. Il momento è arrivato. In particolare, il contenuto e le specifiche si trovano nell'allegato A al provvedimento d'approvazione.

**LEGGE DI BILANCIO 2023 E REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI:
DETTAGLI ATTUATIVI DELLA MISURA**

Sulla definizione agevolata introdotta dalla legge n. 197/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 2 del 2023) per gli errori che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, l'Agenzia delle Entrate ha diramato le sue istruzioni.

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità o omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali. Non rientra nell'ambito di applicazione della sanatoria l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva trattandosi di un errore rilevante ai fini dell'imponibile anche se non risulta dovuta nessuna imposta. Dagli errori sanabili a quelli esclusi, dal perimetro della definizione agevolata prevista dalla citata legge di Bilancio 2023 (commi da 166 a 172).

Sono alcune delle indicazioni contenute nell'accluso [provvedimento dell'Agenzia del 30 gennaio 2023](#), emanato in applicazione del successivo comma 173, che demanda all'Amministrazione finanziaria il compito di disciplinare le modalità di attuazione dei commi 166-172.

La definizione riguarda le sole irregolarità, infrazioni, inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commessi entro il 31 ottobre 2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini Iva, Irap, imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e sul relativo pagamento dei tributi. Si tratta, in generale, delle violazioni "non collegate al tributo", le cui sanzioni sono irrogate mediante gli atti previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997.

Sì, inoltre, alla regolarizzazione delle violazioni relative ai crediti d'imposta e alle violazioni commesse dagli intermediari e da altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

Il provvedimento traccia diverse esclusioni dalla disciplina di favore. Non rientra nell'ambito di applicazione della sanatoria, per esempio, l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva trattandosi di un errore rilevante ai fini dell'imponibile anche se non risulta dovuta nessuna imposta. Esclusa anche la violazione per deduzione di spese o costi relativi a beni non scambiati o servizi non prestati, con la sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell'ammontare di tali componenti indeducibili. Non beneficiano della "regolarizzazione" neanche le violazioni formali oggetto di rapporto concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, cioè all'1 gennaio 2023, o pendente all'1 gennaio 2023, ma per il quale sussiste una pronuncia giurisdizionale definitiva. Parimenti fuori dal perimetro dell'agevolazione anche gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria o i casi di emersioni di beni e attività detenuti all'estero.

Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d'imposta regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono a uno specifico periodo d'imposta, come per esempio quelle relative alla

comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente, si deve fare riferimento all'anno solare in cui la violazione è stata commessa.

La misura di favore prevede, inoltre, la rimozione delle irregolarità e delle omissioni (c. 168), che consiste in sintesi nella regolarizzazione degli errori che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo (art. 13 del d.lgs. n. 472/1997), oltre al versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. È consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Il versamento è eseguito per ciascun periodo d'imposta. Se nello stesso anno solare vi sono più periodi d'imposta, il contribuente deve effettuare tanti versamenti quanti sono i periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, il versamento perfeziona le sole irregolarità e omissioni occorse nell'ultima frazione del periodo d'imposta, cioè in quella che ha termine nell'anno indicato nel modello di pagamento F24. È infine ammesso il riferimento all'anno solare per quelle irregolarità che non si riferiscono a uno specifico periodo d'imposta.

La rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024. Se l'interessato non ha effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o non è in necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, per es., le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile (art. 6, commi 9-bis1 e 9-bis2, d.lgs. n. 471/1997).



Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Ambito di applicazione

1.1. Con la definizione agevolata (di seguito anche solo *regolarizzazione*) di cui ai commi da 166 a 173 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito anche solo *legge di bilancio 2023*) possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d'imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale (di seguito anche solo *violazioni formali*).

1.2. Le *violazioni formali* che possono formare oggetto di *regolarizzazione* sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella *regolarizzazione* rientrano comunque le *violazioni formali* a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente.

1.3. La *regolarizzazione* non si applica:

- a) alle *violazioni formali* di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui al punto 1.2.;
- b) alle *violazioni formali* oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della *legge di bilancio 2023*, vale a dire al 1° gennaio 2023;
- c) alle *violazioni formali* oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la *regolarizzazione*;
- d) agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n.

167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

1.4. La *regolarizzazione* non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti, per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L'esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, sia con riferimento alle violazioni inerenti all'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (articolo 19, commi da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011).

2. Perfezionamento della *regolarizzazione*

2.1. La *regolarizzazione* si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d'imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le *violazioni formali*. Qualora le *violazioni formali* non si riferiscono ad un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse.

2.2. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento dell'importo di cui al punto 2.1. regolarizza le *violazioni formali* che si riferiscono al periodo d'imposta che ha termine nell'anno solare indicato nel modello F24.

2.3. Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d'imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell'importo di cui al punto 2.1.

2.4. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. È consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

2.5. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice-tributo per il versamento delle somme dovute per la *regolarizzazione* da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

2.6. Il comma 168 dell'articolo 1 della *legge di bilancio 2023*, per il perfezionamento della *regolarizzazione*, richiede anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni” (di seguito anche solo *rimozione*). La *rimozione* va effettuata entro il 31 marzo 2024. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la *rimozione* di tutte le *violazioni formali* dei periodi d'imposta oggetto di *regolarizzazione*, la stessa comunque produce effetto se la *rimozione* avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la *rimozione* va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di *violazione formale* constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale mancata *rimozione* di tutte le *violazioni formali* non pregiudica comunque gli effetti della *regolarizzazione* sulle *violazioni formali* correttamente rimosse.

2.7. La *rimozione* non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della *violazione formale*.

2.8. Il mancato perfezionamento della *regolarizzazione* non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

2.9. Il perfezionamento della *regolarizzazione* non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per *violazioni formali*, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

3. Proroga dei termini

3.1. Ai sensi del comma 171 dell'articolo 1 della *legge di bilancio 2023*, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle *violazioni formali* commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione.

4. Ulteriori disposizioni

4.1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate forniscono l'assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della *regolarizzazione*.

Motivazioni

I commi da 166 a 173 dell'articolo 1 della *legge di bilancio 2023* disciplinano la definizione agevolata delle *violazioni formali*. Il presente provvedimento è emanato in applicazione del comma 173, che così dispone: «*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172*».

La *regolarizzazione* riguarda le violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo ma possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che, quindi, non possono essere considerate violazioni "meramente formali", queste ultime non punibili ai sensi del comma 5-*bis* dell'articolo 6 del d.lgs. n. 472 del 1997. Ad esempio, non rientra nell'ambito di applicazione della *regolarizzazione* l'omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l'omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta. Parimenti, non rientra nell'ambito di applicazione della *regolarizzazione* la violazione punita - in ragione del comportamento antigiusdizionale consistente nella deduzione di costi o spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare di tali componenti negativi indeducibili indicati nella dichiarazione dei redditi (comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d'imposta regolarizzare. La *regolarizzazione* di *violazioni formali* che non si riferiscono ad uno specifico periodo d'imposta, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente, deve fare riferimento all'anno solare in cui la violazione è stata commessa.

Il comma 168 dell'articolo 1 della *legge di bilancio 2023*, per il perfezionamento della *regolarizzazione*, richiede anche «*la rimozione delle irregolarità od omissioni*». Sostanzialmente si tratta della regolarizzazione degli errori e delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, di cui all'articolo 13 (*Ravvedimento*) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La *rimozione* non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della *violazione formale*. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti

l'errata applicazione dell'inversione contabile, ai sensi dei commi 9-*bis1* e 9-*bis2* dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1; articoli 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle Agenzie fiscali, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 29 dicembre 2022, n. 197: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni: disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 gennaio 2023

Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

**DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE**

L'adesione e la definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento, come delineate dalla legge - di Bilancio 2023 - n. 197/2022 (art. 1, commi da 179 a 185 – CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 2 del 2023), con l'accluso [provvedimento siglato il 30 gennaio 2023](#) dal direttore dell'Agenzia delle Entrate guadagnano i chiarimenti che portano all'attuazione delle nuove disposizioni.

Rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data dell'1 gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023, e gli inviti al contraddittorio notificati sempre entro il 31 marzo 2023. Beneficiano della riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili all'1 gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023. Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Nel provvedimento è specificato che la definizione agevolata delle sanzioni si applica agli accertamenti con adesione (artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 218/1997) relativi a:

- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023
- avvisi di accertamento e a avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data dell'1 gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023
- inviti al contraddittorio (emessi ai sensi degli artt. 5, c. 1, 5ter e 11, c. 1 del d.lgs. n. 218/1997) notificati entro il 31 marzo 2023

o ai pagamenti in acquiescenza, cioè entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1/1/2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023. Entro gli stessi termini e alla stessa condizione, sono agevolati anche gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili all'1 gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.

La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell'intero importo dovuto oppure della prima rata.

Le somme relative alla regolarizzazione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale (da gennaio 2023 pari al 5% - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46/2022).

La procedura di regolarizzazione:

- esclude la possibilità di utilizzare la compensazione (a meno che i contribuenti interessati decidano di non avvalersi della regolarizzazione agevolata)
- non si applica agli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-*quater*, d.l. n. 167/1990).



*Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197*

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Ambito di applicazione

- 1.1. La definizione agevolata delle sanzioni (di seguito anche solo *regolarizzazione*) di cui ai commi da 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito anche solo *legge di bilancio 2023*) si applica alle fattispecie descritte ai seguenti punti da 1.2 a 1.5, con le eccezioni indicate al punto 2.4.
- 1.2. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge; le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti

di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.

- 1.3. Le disposizioni di cui al punto 1.2 si applicano anche agli accertamenti con adesione relativi ad inviti al contraddittorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 11, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
- 1.4. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
- 1.5. Le disposizioni di cui al precedente punto 1.4 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

2. Perfezionamento della *regolarizzazione*

- 2.1. La *regolarizzazione* degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.
- 2.2. Le somme dovute ai sensi dei punti da 1.2 a 1.5 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale; è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 2.3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate. In particolare, in caso di inadempimento nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

- 2.4. Sono esclusi dalla definizione di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5 gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
- 2.5. In caso di mancato perfezionamento della *regolarizzazione*, l'ufficio procede con le ordinarie attività in relazione a ciascuno degli atti del procedimento di accertamento di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5

3. Ulteriori disposizioni ed indicazioni

- 3.1. I contribuenti interessati possono definire gli atti di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5 secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente; nei casi di cui al periodo precedente resta ferma la possibilità, ove normativamente prevista, di utilizzare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 3.2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate forniscono l'assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della *regolarizzazione*.

Motivazioni

I commi da 179 a 185 dell'articolo 1 della *legge di bilancio 2023* disciplinano la definizione agevolata delle sanzioni relative ad atti emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento è emanato in applicazione del comma 184, che, al riguardo, dispone «*Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a 183*».

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a:

- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;

- inviti al contraddittorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-ter e 11, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023;

le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della *legge di bilancio 2023* (primo gennaio 2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate; tali disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della *legge di bilancio 2023* e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Le somme relative alla *regolarizzazione* possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di definire gli atti rientranti nell'ambito di applicazione della *regolarizzazione* secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente, utilizzando, in tali ipotesi, ove normativamente prevista, la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La procedura di *regolarizzazione* di cui al presente provvedimento:

- esclude la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione disciplinato all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- non si applica agli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a*); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle Agenzie fiscali, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 29 dicembre 2022, n. 197: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni: disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 gennaio 2023

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI TRIBUTARIE: MODELLO PER L'ADESIONE

I contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione dovranno presentare la domanda e pagare con F24 l'intera somma dovuta, o la prima rata, entro il 30 giugno 2023

Via libera alle domande per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, all'1 gennaio 2023, data di entrata in vigore della nuova legge di Bilancio, la n. 197/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 2 del 2023).

Un [provvedimento dell'1 febbraio 2023](#) (allegato 1), siglato dal direttore dell'Amministrazione finanziaria, fornisce le indicazioni per l'adesione e approva il [modello](#) (allegato 2) per le domande con le relative [istruzioni](#) (allegato 3) per determinare gli importi dovuti. Per inviare le domande di definizione c'è tempo fino al 30 giugno: in attesa dell'attivazione dell'invio telematico, la trasmissione delle istanze è consentita tramite la Pec dell'ufficio che è parte nel giudizio.

Il provvedimento, in linea con l'art. 1, c. 203 della legge n. 197/2022, attua quanto stabilito dai precedenti commi 196-202 in tema di definizione agevolata delle liti pendenti. Le misure, in estrema sintesi, consentono ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali tramite il pagamento di una somma correlata a quanto dovuto, al netto di sanzioni e interessi.

Le controversie sono definibili solo in assenza di una pronuncia definitiva di conclusione del giudizio e se l'atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro l'1 gennaio 2023.

La definizione si perfeziona entro il 30 giugno 2023, con il pagamento di quanto dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) e la presentazione della domanda per ciascuna controversia tributaria. Se non è dovuto nessun importo si perfeziona con il solo invio dell'istanza.

Il modello si compone del frontespizio in cui vanno indicati i dati identificativi del soggetto che presenta la domanda, la controversia tributaria oggetto di definizione, l'atto impugnato, l'importo da versare per la definizione e i dati del pagamento. Il modello è scaricabile gratuitamente dal portale istituzionale dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) o da siti diversi purché sia conforme a quello approvato con il citato provvedimento.

L'invio telematico può essere effettuato direttamente dal contribuente o da un soggetto incaricato.

La compilazione del modello dovrà avvenire attraverso l'apposita piattaforma informatica, che verrà resa a breve disponibile dall'Agenzia. Per il momento, invece, la domanda può essere inviata via PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo dell'Ufficio che è parte nel giudizio. Per quanto riguarda le modalità e i termini di pagamento, la definizione può avvenire tramite F24 in un'unica soluzione o in massimo 20 rate trimestrali di pari importo. Per gli importi inferiori a mille euro non è ammessa la rateazione.

Il pagamento dell'intero importo o della prima rata deve avvenire entro il 30 giugno 2023. Per le rate successive alla prima le scadenze sono il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno (se cadono di sabato o di domenica si considera valida la data del lunedì).



Modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

- 1. Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197***
 - 1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l'allegato modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, da presentare secondo le modalità di seguito illustrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito anche *legge di bilancio per il 2023*). Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 - 1.2. La domanda di definizione di cui al punto 1.1 deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
 - 1.3. Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello

in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della *legge di bilancio per il 2023*

- 1.4. Si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della *legge di bilancio per il 2023* (1° gennaio 2023) e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al punto 1.1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
- 1.5. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
 - a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

2. *Descrizione e contenuto del modello*

Il modello di domanda di cui al punto 1.1 si compone del frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che presenta la domanda, la controversia tributaria oggetto di definizione, l'atto impugnato, l'importo dovuto per la definizione e i dati del pagamento.

3. *Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa*

- 3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.
- 3.2 Il modello può essere, altresì, reperito anche su siti *internet* diversi da quello dell'Agenzia delle entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e

sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

- 3.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.
- 3.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

4. *Modalità e termine di presentazione della domanda*

- 4.1 Entro il termine del 30 giugno 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.
- 4.2 In attesa dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione della domanda di definizione tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio.
- 4.3 La trasmissione telematica va effettuata:
- a) direttamente dai contribuenti richiedenti;
 - b) mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b) la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l'esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata, salvo quanto precisato al punto 4.2.

- 4.4 La compilazione della domanda è effettuata utilizzando l'apposito prodotto informatico disponibile sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it. La data a partire dalla quale sarà disponibile il nuovo prodotto informatico verrà resa nota con successiva comunicazione.
- 4.5 Il soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui alla lettera b) del punto 4.3 è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al precedente punto 4.4, contenente anche il riquadro relativo all'impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione resa disponibile dall'Agenzia delle entrate, che attesta l'avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della stessa.
- 4.6 La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia.
- 4.7 Devono considerarsi tempestive le domande trasmesse entro la scadenza prevista, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesti il motivo dello scarto.

5. *Modalità e termini di versamento*

- 5.1 Il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022.
- 5.2 Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il limite di mille euro si riferisce all'importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.
- 5.3 Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 giugno 2023.

Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Per le scadenze delle rate fissate dall'articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022, che cadono di sabato oppure di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo, atteso che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

- 5.4 Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
- 5.5 Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 197 del 2022.
- 5.6 È esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 5.7 Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici-tributo per il versamento delle somme relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. *Perfezionamento della definizione*

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

L'eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato ai sensi del comma 203, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dà attuazione alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della medesima legge, che prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

Le disposizioni citate consentono ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore ed allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi. Sono definibili le controversie in cui l'atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il provvedimento approva il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, reso disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni che forniscono le indicazioni per la determinazione degli importi dovuti per la definizione. Per ciascuna autonoma controversia, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente presenta una distinta domanda di definizione agevolata entro il 30 giugno 2023.

Nelle more dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione della domanda tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio.

Il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve essere effettuato mediante modello F24 entro il 30 giugno 2023; il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l'importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma; conseguentemente, le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica soluzione, entro il 30 giugno 2023. Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; sulle rate successive alla prima si

applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione.

La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego- con il pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023, dell'intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 63; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (articolo 1, commi da 186 a 202): bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;
- Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (articolo 7, comma 1, lettera h);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("Regolamento generale sulla protezione dei dati");
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 1 febbraio 2023

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le finalità connesse alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dall'articolo 1, commi da 186 a 202, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Conferimento dei dati I dati richiesti nella domanda devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare gli interessati di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Base Giuridica La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento della predetta attività (definizione agevolata delle controversie tributarie) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. I suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Modalità del trattamento I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I trattamenti automatizzati non comportano in alcun modo l'assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello all'Agenzia delle entrate.

Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.

Responsabile del trattamento L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti, anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:

- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate;
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza;
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 – 00147 Roma;
- posta elettronica alle caselle dedicate entrate.updp@agenziaentrate.it o entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it.

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D. Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

Modifiche

L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Domanda sostitutiva
(vedere istruzioni) ☐

Protocollo della domanda
oggetto di sostituzione

CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE

Codice ufficio

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Codice fiscale

Persone fisiche

Cognome

Nome

Sesso
(barrare la relativa casella)

☒ M ☐ F

Data

 giorno mese anno

Comune (o Stato stero) di nascita

Provincia (sigla)

Soggetti diversi dalle Persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

Natura Giuridica

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI

Rappresentante, erede,
curatore fallimentare, ecc.
(vedere istruzioni)

Codice fiscale

Codice carica

Codice fiscale società o ente dichiarante

Cognome

Nome

Sesso
(barrare la relativa casella)

☒ M ☐ F

Data

 giorno mese anno

Comune (o Stato stero) di nascita

Provincia (sigla)

RECAPITI

Telefono

 prefisso numero

Cellulare

 prefisso numero

Fax

 prefisso numero

Indirizzo di posta elettronica

MODALITÀ DI DEFINIZIONE

Articolo 1, commi da 186 a 191
della legge n. 197 del 202
(vedere istruzioni)

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE

Periodo d'imposta/
Anno di registrazione

Data di notifica
del ricorso per Cassazione

 giorno mese anno

Organo giurisdizionale e Sede

Registro generale

 numero anno

Tipo atto impugnato

Numero atto impugnato

Valore della controversia

 ,00

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO	Importo lordo dovuto	Importo versato in pendenza di giudizio	Importo netto dovuto	Numero rate		
FIRMA DELLA DOMANDA			Importo versato per la definizione della prima rata	Data di versamento		
				giorno	mese	anno
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	FIRMA DEL DICHIARANTE					
	Codice fiscale dell'incaricato			Data dell'impegno		
				giorno	mese	anno
	FIRMA DELL'INCARICATO					

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nel modello di domanda e nelle istruzioni si riferiscono alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, se non diversamente specificato.

Premessa

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge -1° gennaio 2023 - e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e comunque prima della presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata in via telematica, entro il termine del 30 giugno 2023 specificato al comma 194 del predetto articolo 1.

In attesa dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione delle domande di definizione tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio.

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal **sito internet** dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.gov.it** o da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, al presente modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e che rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

**Compilazione
del modello**

Il presente modello è costituito da:

- frontespizio, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- intestazione, contenente la casella "Domanda sostitutiva" da selezionare in ipotesi di sostituzione della domanda precedentemente presentata ed il campo ove indicare, il numero di protocollo della domanda precedentemente trasmessa che si intende sostituire. Qualora l'istanza da sostituire sia stata presentata tramite PEC il campo non dovrà essere compilato;
- quadro "CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE", destinato a individuare l'Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione;

- quadro "DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- quadro "MODALITÀ DI DEFINIZIONE", in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 1, commi da 186 a 191;
- quadro "DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell'ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento;
- quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
- quadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA", che deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato che trasmette la domanda di definizione.

Codice dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate

Indicare il codice dell'Ufficio che è parte nel giudizio tra i seguenti:

- Direzione provinciale o regionale;
- Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino;
- Centro operativo di Pescara.

Tale codice è reperibile nelle "Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate", pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Nello specifico, per le Direzioni regionali e provinciali va indicato il codice dell'Ufficio legale (ad esempio, THB qualora si tratti della Direzione provinciale di Bologna); per il Centro operativo di Pescara va indicato il codice 250; per l'Ufficio provinciale – Territorio di Milano va indicato il codice KG7; per quello di Napoli il codice KI2, per quello di Roma il codice KK2 e per quello di Torino il codice KM2.

Dati identificativi del richiedente

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado. Indicare il codice della ragione giuridica ricavandolo dalla "TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA" consultabile in fondo alle presenti istruzioni.

Riservato a chi presenta la domanda per altri

Codice fiscale: nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il "Codice carica".

Codice carica: in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla "TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA", consultabile nell'ultima pagina delle presenti istruzioni e comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa.

Codice fiscale società o ente dichiarante: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda,

il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

Recapiti

Il richiedente, o il soggetto che presenta la domanda per conto di altri, deve indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.

Modalità di definizione

Articolo 1, commi da 186 a 191, della legge n. 197 del 2022

Nella casella occorre indicare uno dei seguenti codici:

- 1** se l'Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, all'Agenzia delle entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;
- 2** in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;
- 3** se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;
- 4** se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
- 5** se vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
- 6** se, alla data del 1° gennaio 2023, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;
- 7** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
- 8** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;

- 9 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;
- 10 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l'importo lordo e l'importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 186, 187, 188, 189, e 190 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.

Dati della controversia tributaria pendente

Periodo d'imposta / anno di registrazione: indicare nel formato aaaa il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, IVA o IRAP; in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, indicare solo l'anno iniziale, indicato sull'atto impugnato. Per l'imposta di registro indicare l'anno di registrazione ovvero l'anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.

Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC.

Organo giurisdizionale e Sede: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Corte di Giustizia Tributaria).

Registro generale: indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa.

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato.

Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall'atto impugnato.

Valore della controversia: per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Per la determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

Determinazione dell'importo dovuto

Importo lordo dovuto: indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro "Modalità di definizione" - "Articolo 1, commi da 186 a 191, della legge n. 197 del 2022".

Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di definizione "Articolo 1, comma 191, della legge n. 197 del 2022" di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purchè non siano state oggetto di rimborso. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero.

Importo netto dovuto: l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.

Ai fini del versamento tramite F24, l'importo netto dovuto va ripartito tra i codici tributo che saranno istituiti con apposita risoluzione, in proporzione ai diversi importi che compongono l'importo lordo dovuto.

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero, come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

Numero rate: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo).

Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate" (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

Firma della domanda

La firma va apposta da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella "Tabella generale dei codici di carica".

Impegno alla trasmissione telematica

Il quadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmette la domanda. L'incaricato deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data, nel formato gg/mm/aaaa, di assunzione dell'impegno a trasmettere la domanda di definizione.

Il quadro deve recare, altresì, la personale sottoscrizione dell'incaricato.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'Albo Nazionale delle società cooperative
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea
59. Rete di imprese
61. Gruppo IVA

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
 31. Società in nome collettivo
 32. Società in accomandita semplice
 33. Società di armamento
 34. Associazioni fra professionisti
 35. Società in accomandita per azioni
 36. Società a responsabilità limitata
 37. Società per azioni
 38. Consorzi
 39. Altri enti ed istituti
 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
 41. Fondazioni
 42. Opere pie e società di mutuo soccorso
 43. Altre organizzazioni di persone e di beni
 44. Trust
 45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
-

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
 2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
 3. Curatore fallimentare
 4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
 5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
 6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente
 7. Erede
 8. Liquidatore (liquidazione volontaria)
 9. Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
 10. Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'articolo 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
 11. Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
 12. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
 13. Amministratore di condominio
 14. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
 15. Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
-

**«DECRETO FLUSSI 2022» E QUOTE D'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI NON COMUNITARI:
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E TERMINI D'INVIO DELLE ISTANZE**

L'accluso D.P.C.M. 29/12/2022 (disponibile al link - "Allegato 1" - riportato in calce), pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 21 del 26 gennaio u.s., ha fissato le quote degli stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare e, in particolare, prevede una quota massima pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali per motivi stagionali.

Le quote per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero, nonché, **novità di quest'anno**, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale.

Una **seconda importante novità** consiste nell'**obbligo per il datore di lavoro, prima di inviare la richiesta di nulla osta, di verificare, presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero**. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego, mediante un apposito modulo disponibile, tramite il collegamento sotto riportato, sul portale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Alla richiesta di nulla osta, pertanto, si potrà procedere solo se:

- il Centro per l'Impiego non risponde alla domanda presentata, entro quindici giorni lavorativi;
- la persona segnalata dal Centro per l'Impiego non è per il datore di lavoro idonea al lavoro offerto;
- la persona inviata dal Centro per l'Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro è tenuto a allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i [lavoratori formati all'estero](#) (per saperne di più, cliccare sul relativo link).

Altra importante novità di quest'anno - in parte già sperimentata in occasione del Decreto flussi 2021: **trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato telematicamente alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine**, preposte a rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023.

Maggiori dettagli su tutte le novità introdotte e sulle procedure per la presentazione delle domande sono contenuti nella **circolare interministeriale 30/1/2023 n. 648** (disponibile al link - “Allegato 2” - riportato in calce).

Ulteriori informazioni e il “**modulo editabile**” per la richiesta di personale sono consultabili da [questo collegamento](#) sul sito Internet dell’ANPAL, che ha anche predisposto l’acclusa **nota operativa** sulle verifiche presso i Centri per l’impiego (disponibile al link - “Allegato 3” - riportato in calce).

Documenti allegati

- [Allegato 1 - DPCM del 29 dicembre 2022](#)
- [Allegato 2 - Circolare interministeriale 30/1/2023 n. 648](#)
- [Allegato 3 - Nota operativa Anpal sulle verifiche presso i Centri per l’impiego](#)

CONTRIBUTI INPS MINIMALI E MASSIMALI PER L'ANNO 2023

Con l'acclusa circolare n. 11 dell'1 febbraio u.s. l'INPS, relativamente all'anno 2023, ha comunicato i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Direzione Centrale Entrate

Roma, 01/02/2023

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 11

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Determinazione per l'anno 2023 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti**

SOMMARIO: *Con la presente circolare l'Istituto comunica, relativamente all'anno 2023, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni*

dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

INDICE

- 1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti*
- 2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo*
- 3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere*
 - 3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)*
 - 3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)*
 - 3.3 Lavoratori a domicilio*
- 4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale*
- 5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%*
- 6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile*
- 7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi*
- 8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente*
- 9. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria*
- 10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri*
 - 10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995*
 - 10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995*
 - 10.3 Precisazioni*
 - 10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato*
- 11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri*
 - 11.1 Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995*
 - 11.2 Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995*
 - 11.3 Precisazioni*
- 12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica*
 - 12.1 Precisazioni*
 - 12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico*
 - 12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001*
- 13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2023*

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, si ribadisce che, con norma di interpretazione autentica, il legislatore ha precisato che *"in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria"* (articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere conto anche dei "minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge".

Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. il D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983, se inferiori al medesimo.

Considerato che, nell'anno 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all'**8,1%**[1], si riportano nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a **€ 53,95** (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2023, pari a **€ 567,94** mensili) se di importo inferiore.

Anno 2023	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD	567,94
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	53,95

Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo[2].

Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602[3], e ai

lavoratori soci delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante "Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari"[4].

2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 10, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 164, e successive modificazioni, per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.

Il citato decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto a tale Fondo, sono stati stabiliti con il D.M. 21 luglio 2000[5].

In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2023, è pari a **€ 53,95**.

3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere[6] è pari, per l'anno 2023, a **€ 29,98**.

Anno 2023: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	29,98

3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)

Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 402/1981, pari per l'anno 2023 a **€ 29,98**, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

L'operatività di detto minimale non esclude, comunque, l'applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. le circolari n. 66/2007 e n. 179/2013, par. 5.1, lett. a)).

3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2023, detta retribuzione convenzionale è fissata in **€ 750,00** mensili (29,98 x 25 giorni).

Anno 2023: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	750,00

3.3 Lavoratori a domicilio

Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'articolo 22 della L. n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat. Per l'anno 2023, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a **€ 29,98**[7]. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a **€ 53,95**[8].

Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.

4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'articolo 11 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell'articolo 9 dell'abrogato D.lgs 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale[9].

In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

$$€ 53,95 \times 6/40 = \mathbf{€ 8,09}.$$

Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$€ 53,95 \times 5/36 = \mathbf{€ 7,49}.$$

5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

L'articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile[10]. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico

del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2023, in **€ 52.190,00**, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.349,17, da arrotondare a **€ 4.349,00**. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione[11].

Anno 2023	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	€ 52.190,00
Importo mensilizzato	€ 4.349,00

Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte del valore indicato nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione "ListaPosPA", il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell'elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell'elemento <Contributo>.

6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo[12], sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2023, a € 113.519,64, che arrotondato all'unità di euro è pari a **€ 113.520,00**.

Anno 2023	Euro
Massimale annuo della base contributiva	€ 113.520,00

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. il paragrafo 10.3 e il paragrafo 11.3 della presente circolare per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all'eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti).

L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione "ListaPosPA", nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della Gestione credito dell'elemento "E0" deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della Gestione credito.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della Gestione credito.

Il massimale opera anche ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà a essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass>.

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. l'articolo 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989).

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di **€ 567,94** per l'anno 2023, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di **€ 227,18**.

Anno 2023	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione	567,94
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	227,18
Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro (*)	11.813,00

(*) Il limite annuo è pari a € 227,18 x 52 settimane

Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le disposizioni di cui all'articolo 7 del D.L. n. 463/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958[13].

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Si riportano, di seguito, per l'anno 2023, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, e dall'articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)[14], non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Anno 2023	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto • rese in formato cartaceo • rese in forma elettronica	4,00 8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
<i>Fringe benefit</i> [15] (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Con specifico riferimento ai benefit di cui al comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, il cui tetto è fissato in € 258,23, si precisa che la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. l'articolo 51, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917/1986).

Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al regime dell'azionariato dei dipendenti, alla circolare n. 123/2009, nonché per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica alla circolare n. 6/2014.

Si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni il legislatore, attraverso un intervento sistematico all'articolo 51 del TUIR, ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto "welfare aziendale", ampliando le tipologie di prestazioni, le somme e i valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili), se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall'articolo 1, comma 182 e seguenti, della L. n. 208/2015.

9. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2023, a **€ 2.360,66**.

L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

Anno 2023	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.360,66

10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, che sulla base dell'indice Istat è pari, per l'anno 2023, a **€ 113.520,00** (cfr. il precedente paragrafo 6).

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2023, l'importo di **€ 52.190,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a **€ 4.349,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a **€ 113.520,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, al paragrafo 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2023, a € 52.190,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[16].

10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a **€ 828,00**. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano essere i seguenti:

Anno 2023

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	ad Euro	Euro	
828,01	1.656,00	828,00	1
1.656,01	4.140,00	1.656,00	2
4.140,01	6.624,00	2.484,00	3
6.624,01	9.108,00	3.312,00	4
9.108,01	11.592,00	4.140,00	5
11.592,01	14.904,00	4.968,00	6
14.904,01	18.216,00	5.796,00	7
18.216,01	in poi	6.624,00	8

Il contributo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2023, l'importo di **€ 167,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2023, a **€ 52.190,00**, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[17].

10.3 Precisazioni

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell'ambito della sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens dedicato ai datori di lavoro con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSpet (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).

10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Con l'articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106, è stato disposto, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'innalzamento del massimale contributivo giornaliero, previsto dall'articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato[18]. Predetto massimale giornaliero, per l'anno 2023, è pari a **€ 120,00**.

Anno 2023	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	120,00

Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell'ambito del flusso Uniemens, l'eccedenza dell'importo dei contributi di cui si tratta, da congruare in quanto l'aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell'elemento <MalACredAltre> con il codice "R808" e, per i contributi di maternità, nell'elemento <MatACredAltre> con il codice "R809".

11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

11.1 Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, è pari, per l'anno 2023, a **€ 113.520,00** (cfr. il precedente paragrafo 6), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 166, è dovuto nella misura del **3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di **€ 113.520,00** e fino all'importo annuo di **€ 827.562,00**.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha, infatti, previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

L'aliquota aggiuntiva, di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2023, l'importo di **€ 52.190,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a **€ 4.349,00** (e sino al massimale annuo di

retribuzione imponibile pari a **€ 113.520,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, paragrafo 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2023, a € 52.190,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[19].

11.2 Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2023, è pari a **€ 364,00** (massimale annuo/312), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, è dovuto nella misura del **3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di **€ 364,00** e fino all'importo giornaliero di **€ 2.652,00**.

La L. n. 205/2017, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha, infatti, previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2023, l'importo di **€ 167,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a **€ 364,00**. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2023, a € 52.190,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[20].

11.3 Precisazioni

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell'ambito della sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens dedicato ai datori di lavoro con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>, <ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).

12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

12.1 Precisazioni

Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative[21], anche ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla Gestione credito. In particolare, si rinvia a quanto indicato in precedenza ai seguenti paragrafi:

- paragrafo 1, per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera;
- paragrafo 4, per la determinazione di tale minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
- paragrafo 5, per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1% (di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992);
- paragrafo 6, per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la

pensione con il sistema contributivo;

- paragrafo 7, per la definizione del minimale contributivo annuale (di cui all'articolo 1 del D.L. n. 338/1989, e all'articolo 6, comma 8, del D.lgs n. 314/1997);
- paragrafo 8, per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico

Si rammenta che secondo il disposto di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal D.lgs 19 giugno 1999, n. 229, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si ricorda che nell'ipotesi in esame si realizza un'obbligazione solidale tra l'Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l'incarico.

La struttura sanitaria è tenuta a inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 181, non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini della Gestione credito e, ove sussistano i presupposti di iscrizione, ai fini della gestione previdenziale[22], valorizzando la sezione <AltroEnteVersante> dell'elemento "E0" nel caso in cui sia l'Ente di appartenenza a effettuare il versamento. Si evidenzia che ai fini pensionistici e, conseguentemente, anche ai fini della Gestione credito, il massimale non trova applicazione per i dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della L. n. 335/1995, per i quali deve essere applicato il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della stessa legge, di cui al precedente paragrafo 6.

Il citato articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e, in base alle previsioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico (cfr. la circolare n. 195/2021). Tale disposizione, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.

L'importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 181/1997, rivalutato secondo l'indice relativo al costo medio della vita calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2023, a € 206.928,20 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a € **206.928,00**.

Anno 2023	Euro
Massimale di cui all'art. 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, e successive modificazioni	€ 206.928,00

Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, della contribuzione per la Gestione credito e della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).

Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della

gestione pensionistica della Gestione credito e della gestione previdenziale dell'elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica, della Gestione credito e di quella previdenziale.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica, della Gestione credito e della gestione previdenziale.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà a essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass> delle diverse gestioni.

12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

L'articolo 42, commi 5[23] e seguenti, del D.lgs n. 151/2001, riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro trenta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per l'assistenza di persone con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, il comma 5-terprevede che: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [...]".

A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat, il **tetto massimo complessivo** della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2023, l'importo pari a € 53.686,65 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a **€ 53.687,00**.

Anno 2023	Euro
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, D. lgs n. 151/2001	€ 53.687,00

13. Regularizzazione relativa al mese di gennaio 2023

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2023 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle

retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell'elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo all'anno precedente (art. 11 del D.lgs n. 503/1992). L'indice dell'8,1% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell'emanazione (novembre 2023) del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che fissa l'aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2023. Il predetto valore verrà comunicato dall'Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.

[2] Cfr. le circolari n. 9674/1978, n. 806/1986, n. 205/1995 e n. 33/2002, par. 1.1.

[3] Cfr. quanto già precisato dall'Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del D.lgs n. 423/2001.

[4] Cfr. le circolari n. 56/2007 e n. 34/2007, par. 3.

[5] Cfr. la circolare n. 156/2000.

[6] Cfr. la circolare n. 100/2000.

[7] Cfr. l'art. 1 del D.L. n. 402/1981 e la circolare n. 100/2000, par. 5.

[8] Cfr. l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, (come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 338/1989).

[9] Art. 11, comma 1, D.lgs n. 81/2015: *"La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno"*. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68/1989.

[10] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, è quello determinato ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare n. 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendenti successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendenti anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.

[11] Cfr. la circolare n. 7/2010, par. 3.

[12] Cfr. le circolari n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7/2010 al paragrafo 2, n. 58/2016 e il messaggio n. 3020/2016. In relazione alla disciplina del massimale contributivo applicabile ai

soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI alla data del 1° luglio 2022, si veda la circolare n. 82/2022.

[13] Cfr. la circolare n. 41/2002.

[14] L'art. 51, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, prevede che l'ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

[15] Per la disciplina dei *fringe benefit* e del bonus carburante applicabile con riferimento all'anno di imposta 2022 e per le relative operazioni di regolarizzazione, si rinvia al messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022. Si evidenzia, in proposito, che la fattispecie del bonus carburante è stata rinnovata anche per l'anno di imposta 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5.

[16] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015.

[17] Cfr. quanto precisato nella nota 16.

[18] Cfr. il messaggio n. 3473/2022.

[19] Cfr. quanto precisato nella nota 16.

[20] Cfr. quanto precisato nella nota 16.

[21] Cfr. la circolare n. 6/2014.

[22] Cfr. la circolare n. 8/2013.

[23] Come sostituito, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lett. n), del D.lgs 30 giugno 2022, n. 105.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

Tabella A - Anno 2023

Settore	Qualifiche					
	Dirigente		Impiegato		Operaio	
Industria	Euro	149,23	Euro	45,09	Euro	42,09
			(1)		(1)	
Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche Amm.ni	Euro	113,47	Euro	54,02	Euro	48,03
					(1)	
Artigianato			Euro	48,03	Euro	42,09
			(1)		(1)	
Agricoltura	Euro	119,41	Euro	62,97	Euro	48,00
					(2)	
Credito assicurazioni e servizi	Euro	149,23	Euro	51,06	Euro	48,03
			(1)		(1)	
Commercio	Euro	149,23	Euro	42,09	Euro	42,09
			(1)		(1)	

(1) Da adeguare a euro 53,95 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2) Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.

Tabella B - Anno 2023

Settore	Qualifiche					
	Impiegati				Operai	
Istruzione pre-scolare svolta dalle Scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese le I.P.A.B.	Docenti e non docenti con funzioni direttive		Docenti e non docenti			
	Euro	57,04	Euro	26,39	Euro	21,12
				(1)		(1)
Istruzione ed educazione scolare non statale	Euro	58,49	Euro	26,39	Euro	26,39
				(1)		(1)
Assist.za sociale svolta da istituzioni sociali e assistenziali ivi comprese le I.P.A.B.						
	Euro	57,04	Euro	23,68	Euro	18,46
				(1)		(1)
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	Euro	57,04	Euro	23,68	Euro	18,46
				(1)		(1)
Spettacolo	Dirigente		Impiegato		Operaio	
	Euro	122,44	Euro	36,81	Euro	28,95
				(1)		(1)
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	Euro	103,07	Euro	31,59	Euro	23,68
				(1)		(1)
Agenti di assicurazione in gestione libera	Capo Ufficio Imp. I cat.		Impiegati 2 e 3 cat.			
	Euro	36,81	Euro	26,39		
		(1)		(1)		
	Impiegati					
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	concetto		d'ordine			
	Euro	42,09	Euro	34,24		
		(1)		(1)		
Amministrazione statale	Personale docente e non docente					
	Euro	26,39				
		(1)				
	Ispettori					
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione)	di org.ne produttiva		produzione Cat. A		produzione Cat. B/C	
	Euro	95,59	Euro	48,03	Euro	31,59
				(1)		(1)
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa	Euro	15,85				
		(1)				
Credito (per solo personale Ausiliario)	Personale fatica, custodia, pulizia					
	Euro	21,12				
		(1)				
Servizio di pulizia disinfezione e Disinfestazione	Operai					
	3 livello		4 livello		5 livello	
	Euro	26,39	Euro	23,68	Euro	21,12
		(1)		(1)		(1)

(1) Da adeguare a euro 53,95 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

Tabella B - Anno 2023

Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)	Pulitori					
	Euro	21,12				
	(1)					
Pesca costiera e mediterranea	Capo barca Motorista		Capo pesca		Marinaio	
	Euro	34,24	Euro	31,59	Euro	26,39
					(2)	
Pesca oltre gli stretti	Comandante, Direttore macchina		1° ufficiale coperta, macchinista		2° ufficiale coperta, macchinista	
	Euro	66,07	Euro	48,32	Euro	40,69
	Nostromo, capo mac.na, capo pes.		Marinaio, cuoco, ecc.		Mozzo	
	Euro	35,64	Euro	28,00	Euro	26,39
			(2)		(2)	
Giornalisti	Redattore		Praticante		Collab./CorrISP.	
	Euro	88,76	Euro	62,97	Euro	15,85
					(1)	

(1) Da adeguare a euro 53,95 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2) Da adeguare a euro 29,98 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.

**«GESTIONE SEPARATA» INPS
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2023**

L'INPS ha comunicato le aliquote dei contributi e i valori relativi al minimale e al massimale del reddito erogato per il calcolo di quelli dovuti per l'anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla «Gestione separata», ex art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995 (circolare 1/2/2023 n. 12).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E DI COMPUTO PER COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE

Per l'anno 2023 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, legge n. 335/1995, non pensionati né titolari di partita IVA, è pari al 33% (art. 1, c. 79, legge n. 247/2007 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2018; API INDUSTRIA NOTIZIE nn. 14 e 15 del 2012).

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- **0,50%**, istituita (art. 59, c. 16, legge n. 449/1997) per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall'art. 1, c. 788, della legge n. 296/2006;
- **0,22%**, disposta dall'art. 7 del d.m. 12/7/2007 per finanziare le prestazioni economiche a favore delle lavoratrici durante i periodi di astensione dell'attività per maternità (messaggio n. 27090/2007 – API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2007);
- **1,31%**, prevista dal nuovo art. 15, c. 15-quinquies, del d.lgs. n. 22/2015, introdotto dal c. 223 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, con il quale è stato stabilito l'obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “*pari a quella dovuta per la prestazione NASpI*”. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l'art. 50, c. 1, lett. c-bis), del **D.P.R. n. 917/1986**, di seguito **TUIR**), anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. Per ulteriori indicazioni si rinvia alla circolare n. 25/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2022).

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti, di cui all'art. 2, c. 26, legge n. 335/1995, per l'anno 2023 sono le seguenti:

Codice	Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	IVS	Malattia Maternità ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS- COLL [*]	Totale
1A - 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

1B	SINDACO DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1C	REVISORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETÀ'	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIA E SIMILI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	33,00	0,50	0,22		33,72
04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	33,00	0,50	0,22		33,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
07	VENDITORE PORTA A PORTA	33,00	0,50	0,22		33,72
09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)	33,00	0,50	0,22		33,72
11	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
12	RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	33,00	0,50	0,22		33,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	33,00	0,50	0,22		33,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
19	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti	25,00	0,50	0,22	0,51	26,23[4]
20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E DI COMPUTO PER PROFESSIONISTI

Per l'anno 2023 le aliquote previste per i **lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati a altre forme di previdenza né pensionati**, sono:

- per invalidità, vecchiaia e superstiti, pari al **25%** (art. 1, c. 165, legge n. 232/2016);
- per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale (messaggio n. 27090/2007 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2007), pari allo **0,72%** (art. 59, c. 16, della legge n. 449/1997);
- per l'“indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa” (ISCRO), pari a **0,51%** (art. 1, c. 398, legge n. 178/2020).

Per effetto delle disposizioni sopra illustrate, l'aliquota contributiva complessiva dovuta alla Gestione separata dai professionisti è la seguente:

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

SOGGETTI GIÀ PENSIONATI O ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIE

Per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie**, per l'anno 2023, l'aliquota è confermata al **24%**, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.

TABELLE RIASSUNTIVE

In base a quanto sopra esposto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2023 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)
Professionisti	Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Aziende committenti

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e **committente** è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e **due terzi (2/3)**.

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico (per i datori privati).

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, **l'onere contributivo è a carico degli stessi** e il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023). L'acconto per l'anno di imposta 2023 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2023.

COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ENTRO IL 12 GENNAIO 2023

L'art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c. principio di cassa allargato); sui compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2023 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, di conseguenza, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2022).

MASSIMALE E MINIMALE

Massimale annuale di reddito

Le predette aliquote sono applicabili, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale, che, per il 2023, è pari a € 113.520,00 (art. 2, c. 18, legge n. 335/1995).

Minimale - Accredito contributivo

L'accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito (art. 1, c. 3, legge n. 223/1990), pari, per l'anno 2023, a € 17.504,00.

Pertanto, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;
- € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 35,03%.

[*] La DIS-COLL è l'indennità di disoccupazione destinata ai collaboratori coordinati e continuativi (esclusi gli amministratori e i sindaci), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015, pp. 51-52). Ai fini del suo riconoscimento tali lavoratori:

- non devono essere pensionati;
- devono essere privi di partita IVA;
- devono essere disoccupati involontariamente; l'accesso alla DIS-COLL va quindi escluso in caso di recesso del lavoratore dal contratto di collaborazione (art. 15, c. 1, d.lgs. n. 22/2015);
- devono risultare disoccupati ex art. 1, c. 2, lettera c), d.lgs. n. 181/2000, avendo cioè sottoscritto, presso il competente Centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa;
- devono avere versato almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra l'1 gennaio dell'anno solare precedente quello in cui è cessato il rapporto di collaborazione e la cessazione dello stesso;
- nell'anno solare in cui è cessato il rapporto di collaborazione devono aver versato almeno una mensilità di contribuzione oppure avere un rapporto di durata pari, almeno, a un mese e che abbia dato luogo a un reddito pari o superiore alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Da luglio 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi da tale data, la DIS-COLL è riconosciuta anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2017).

**RIVALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
CALENDARIO ISTAT 2023**

Questo il calendario con i giorni del 2023 in cui l'Istituto Nazionale di Statistica renderà noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, **utile anche ai fini del calcolo del coefficiente per la rivalutazione del Trattamento di fine rapporto** (quello relativo a dicembre 2022, diramato il 17 gennaio u.s., è stato pubblicato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2023):

Mese di riferimento	Giorno di diffusione dati ISTAT
dicembre 2022	17 gennaio 2023
gennaio 2023	22 febbraio 2023
febbraio 2023	16 marzo 2023
marzo 2023	17 aprile 2023
aprile 2023	16 maggio 2023
maggio 2023	16 giugno 2023
giugno 2023	17 luglio 2023
luglio 2023	10 agosto 2023
agosto 2023	15 settembre 2023
settembre 2023	16 ottobre 2023
ottobre 2023	15 novembre 2023
novembre 2023	15 dicembre 2023